Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
1739 - 2033

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 1739
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un'***attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività*** agricola ***stabilito dagli*** Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano ***un livello produttivo minimo di*** attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***e alla sovranità*** agricola***. Nel concedere il sostegno al reddito per superficie agli agricoltori di cui al presente regolamento, gli*** Stati membri ***dovrebbero tenere conto dei criteri da essi stabiliti durante la definizione degli agricoltori/beneficiari per le proprie azioni finalizzate alla sicurezza alimentare e alla sovranità agricola***.

Or. en

Emendamento 1740
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato ***principalmente*** agli agricoltori ***che esercitano un'***attività ***agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. ***Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito*** dagli Stati	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia ***rigorosamente*** destinato agli agricoltori ***in*** attività. ***La degressività e i massimali per gli importi e le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono attuati in modo da garantire un sostegno mirato ed efficace all'agricoltore, conformemente agli obiettivi del presente regolamento. Qualsiasi adeguamento operato*** dagli Stati membri ***deve rispettare questi parametri e***

membri.	***garantire che il sostegno basato sulle dimensioni delle aziende non sia eccessivamente concentrato***.

Or. fr

Emendamento 1741
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***, indipendentemente dalla forma giuridica o dalla struttura dell'azienda***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori, ***compresi gli agricoltori a tempo parziale,*** la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al reddito per superficie dovrebbe essere concesso in modo affidabile e senza eccessivi oneri burocratici a tutte le aziende agricole attive, comprese quelle a conduzione familiare e multifamiliari nonché gli agricoltori a tempo parziale, indipendentemente dalle loro dimensioni o forma giuridica. L'ammissibilità dovrebbe basarsi sull'attività agricola attiva ed essere attuata in modo proporzionato, senza richiedere documenti superflui o ostacoli aggiuntivi.

Emendamento 1742
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori ***la cui attività principale non è l'agricoltura, ma*** che esercitano almeno un livello ***minimo*** di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori ***professionali*** che esercitano un'attività agricola ***produttiva ed effettiva*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***e al mantenimento dell'attività agricola sul territorio***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori ***e gli agricoltori pluriattivi*** che esercitano almeno un livello di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. es

Motivazione

Il sostegno deve essere destinato agli agricoltori che esercitano un'attività agricola effettiva e produttiva, senza escludere gli agricoltori pluriattivi o le piccole aziende agricole che mantengono un'attività economica e sociale nelle zone rurali. La PAC deve distinguere tra attività agricola effettiva e strutture passive, senza tuttavia imporre criteri rigidi che penalizzino le aziende agricole familiari o professionali.

Emendamento 1743
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono ***attivamente*** alla sicurezza alimentare. ***Sono considerati agricoltori anche*** i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono alla sicurezza alimentare. ***Sono considerati agricoltori ammissibili al sostegno di cui al presente articolo anche*** i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di

membri.	attività agricola stabilito dagli Stati membri ***ai sensi degli articoli 1 bis e 1 ter***.

Or. ro

Motivazione

L'articolo 1 bis (nuovo) è composto dall'ex articolo 4, punti 14, 15, 17 e 23, del regolamento NRP, dalla definizione di "agricoltore in attività" di cui alla lettera della presidente von der Leyen, e dall'articolo 4, paragrafo 3 quater, paragrafo 9 quater e paragrafo 16, del regolamento NRP.

L'articolo 1 ter (nuovo) è composto dal precedente articolo 4, punto 2, del regolamento NRP.

Emendamento 1744
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. ***Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri***.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***dell'Unione***. ***L'articolo 5 bis [Prova relativa ai titolari effettivi per ingenti importi di sostegno] resta impregiudicato***.

Or. de

Motivazione

Chiarire che il sostegno al reddito è al servizio della sicurezza alimentare dell'Unione. Le aziende la cui produzione risponde essenzialmente alla strategia di approvvigionamento di un paese terzo non contribuiscono allo stesso modo a tal fine. Il riferimento all'articolo 5 bis [Prova relativa ai titolari effettivi per ingenti importi di sostegno] è coerente con l'obbligo di fornire prove per importi elevati di sostegno.

Emendamento 1745

Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato ***principalmente*** agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non ***è l'agricoltura***, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale ***potrebbe*** non ***essere agricola***, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola ***e che contribuiscono inoltre alla sicurezza alimentare, come*** stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1746
Csaba Dömötör, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda ***e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1747
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche ***i piccoli agricoltori*** la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.	5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche ***quelli*** la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Conseguente all'emendamento all'articolo 1 bis, punto 2. Il riconoscimento degli agricoltori pluriattivi e a tempo parziale non dovrebbe essere limitato soltanto ai piccoli agricoltori.

Emendamento 1748
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** il sostegno ***di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di***	5. Gli Stati membri ***possono applicare un massimale per*** il sostegno ***al reddito per superficie. Se decidono di farlo, l'importo totale del sostegno al reddito per superficie può essere limitato a un massimo di 100 000 EUR per agricoltore all'anno. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche, gli*** Stati membri ***possono disporre che il massimale copra tutte le***

attività agricola stabilito dagli Stati membri.	***aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica***.

Or. en

Emendamento 1749
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La valutazione dell'ammissibilità si limita alla verifica dell'attività agricola attiva ed è attuata in modo proporzionato e senza eccessivi oneri burocratici, evitando di richiedere documenti superflui.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al reddito per superficie dovrebbe essere concesso in modo affidabile e senza eccessivi oneri burocratici a tutte le aziende agricole attive, comprese quelle a conduzione familiare e multifamiliari nonché gli agricoltori a tempo parziale, indipendentemente dalle loro dimensioni o forma giuridica. L'ammissibilità dovrebbe basarsi sull'attività agricola attiva ed essere attuata in modo proporzionato, senza richiedere documenti superflui o ostacoli aggiuntivi.

Emendamento 1750
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri che attualmente applicano il meccanismo dei diritti all'aiuto possono decidere di continuare a utilizzarlo.

Or. en

Emendamento 1751
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri che attualmente applicano il meccanismo dei diritti all'aiuto possono decidere di continuare a utilizzarlo.

Or. en

Emendamento 1752
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1753
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età	***soppresso***

pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. fr

Emendamento 1754
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1755
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 1756
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1757
Arno Bausemer, Ivan David, Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eligibility for CAP support should not be determined solely by age. Older farmers continue to contribute to agricultural production, rural vitality and intergenerational knowledge transfer. Member States should remain free to determine the most appropriate measures to support generational renewal. Farmers of retirement age remain subject to the same rules and obligations as younger farmers, including environmental standards, animal welfare, and production requirements. Forcing older farmers to relinquish support to accelerate generational renewal, does not effectively achieve real generational change. True generational renewal should be based on voluntary succession planning and on making the

sector attractive for young people, showing that agriculture can provide a viable livelihood and is a growing, economically relevant sector.

Emendamento 1758
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1759
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Fissare un termine fisso dopo il quale gli agricoltori in pensione non sono più ammissibili al sostegno della PAC rischia di creare comportamenti amministrativi non intenzionali piuttosto che conseguire un autentico ricambio generazionale.

Emendamento 1760
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1761
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1762
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1763
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta di eliminare la possibilità di concedere finanziamenti DABIS agli agricoltori in età pensionabile non è accettabile, in quanto non costituisce una misura in grado di promuovere un autentico ricambio generazionale, rischiando al contempo di incrementare l'abbandono dei terreni nelle zone rurali e svantaggiate.

Emendamento 1764
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i	***soppresso***

richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. en

Emendamento 1765
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutti gli agricoltori in attività e le superfici ammissibili devono essere sostenuti nella prossima PAC. L'attività agricola deve essere il criterio decisivo e non l'età, i mezzi, il tipo o la dimensione dell'azienda agricola e lo stato a tempo pieno o a tempo parziale.

Emendamento 1766
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione	***soppresso***

nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. en

Emendamento 1767
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1768
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché***, al più tardi entro il 2032, ***i richiedenti che raggiungono*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e ***che percepiscono*** una pensione di anzianità ***non ricevano più il*** sostegno ***di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***istituiscono***, al più tardi entro il 2032, ***meccanismi volti a incoraggiare il trasferimento delle aziende agricole ai giovani agricoltori e ai nuovi operatori. Se un beneficiario che ha raggiunto*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e ***percepisce*** una pensione di anzianità ***cessa permanentemente l'attività agricola e trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda a un giovane agricoltore, gli Stati membri forniscono*** sostegno ***aggiuntivo, incentivi o disposizioni transitorie nell'ambito dei***

loro piani strategici della PAC per agevolare tale trasferimento e il ricambio generazionale.

Or. en

Motivazione

An automatic exclusion from support upon reaching retirement age is not the most effective way to promote generational renewal, as many older farmers remain active and contribute valuable knowledge and experience to the sector. A more balanced approach is to encourage the voluntary transfer of holdings to young farmers through positive incentives, such as succession support schemes, tax incentives or transitional arrangements. Successful examples already exist in some Member States, for example, where succession partnerships encourage older farmers to gradually transfer management and ownership to the next generation while remaining involved in the farm during the transition period.

Emendamento 1769
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale ***e che*** percepiscono una pensione di anzianità ***non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***rivedono i propri piani pensionistici e condizioni di pensionamento e introducono incentivi volti ad agevolare il pensionamento progressivo e la cooperazione intergenerazionale, garantendo che gli agricoltori più anziani possano andare in pensione con dignità e senza perdere il sostegno di base al reddito. Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani NRP misure volontarie volte alla successione aziendale per gli agricoltori che hanno raggiunto*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale**,** percepiscono una pensione di anzianità ***e trasferiscono l'azienda agricola a un giovane agricoltore***.

Or. en

Emendamento 1770
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo. ***Gli Stati membri possono estendere questa limitazione ad altri interventi di sostegno al reddito cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), ove giustificato al fine di accelerare il ricambio generazionale.***

Or. en

Emendamento 1771
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***, in modo che tale sostegno si rivolga agli agricoltori in attività e non sostituisca le pensioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire agli agricoltori***.

Or. en

Emendamento 1772
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***non discriminano gli agricoltori realmente attivi in base all'età avanzata o allo stato di pensionamento, ma forniscono piuttosto incentivi per programmi finanziari mirati che facilitino il trasferimento della proprietà aziendale dagli agricoltori anziani e pensionati ai giovani agricoltori***.

Or. el

Emendamento 1773
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono*** l'età pensionabile ***stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più*** il ***sostegno di cui presente articolo***.	Gli Stati membri ***stabiliranno norme nazionali relative al proseguimento del sostegno per gli agricoltori che hanno raggiunto*** l'età pensionabile ***qualora questi continuino effettivamente ad esercitare attività agricole e contribuiscano alla continuità della produzione agricola o agevolino*** il ***ricambio generazionale***.

Or. en

Emendamento 1774
Emma Wiesner, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'***età pensionabile ***stabilita*** dalla legislazione nazionale ***e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***possono introdurre una limitazione al sostegno al reddito sulla base dell'***età pensionabile***, secondo quanto stabilito*** dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 1775
Dario Nardella, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché***, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile ***stabilita*** dalla legislazione nazionale ***e*** che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano ***più*** il sostegno di cui presente articolo.	6. ***Al più tardi entro il 2032,*** gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile***, come stabilito*** dalla legislazione nazionale***,*** che percepiscono una pensione di anzianità ***e la cui attività principale*** non ***è l'agricoltura*** ricevano il sostegno di cui ***al*** presente articolo ***ridotto del 50 %***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una riduzione obbligatoria del 50 % dei pagamenti DABIS per i beneficiari che percepiscono una pensione di anzianità e la cui attività principale non è l'agricoltura, garantendo che il sostegno pubblico sia indirizzato in modo più efficace verso gli agricoltori in attività e contribuendo agli obiettivi di ricambio generazionale. Esso deve essere considerato unitamente all'emendamento all'articolo 14.

Emendamento 1776
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono*** affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	6. Gli Stati membri ***possono provvedere*** affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'età pensionabile e i sistemi pensionistici variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e l'introduzione di tale norma obbligatoria sarebbe altamente discriminatoria, in quanto la possibilità di ricevere un sostegno al reddito continuerebbe ad essere significativamente variabile da uno Stato membro all'altro a seconda dei sistemi pensionistici. Analogamente, il sostegno al reddito nell'ambito del DABIS è uno strumento efficace per rafforzare economicamente le aziende agricole a conduzione familiare e garantire la continuità delle loro operazioni. Limitare l'ammissibilità in base all'età degli agricoltori minaccerebbe la sopravvivenza delle singole aziende agricole e accelererebbe il cambiamento strutturale.

Emendamento 1777
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché***, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità ***non ricevano più*** il sostegno di cui presente articolo.	6. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità ***possano ricevere*** il sostegno di cui presente articolo.

Or. ro

Emendamento 1778
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il*** sostegno ***di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***possono introdurre meccanismi volontari di pensionamento e successione nelle aziende agricole che agevolino il ricambio generazionale, consentendo al contempo agli agricoltori che vanno in pensione di ricevere un*** sostegno ***limitato nel corso del periodo di transizione***.

Or. en

Emendamento 1779
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile ***stabilita*** dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità ***non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***che attualmente escludono dal sostegno di cui al presente articolo*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile***, come stabilito*** dalla legislazione nazionale***,*** e che percepiscono una pensione di anzianità ***possono continuare a farlo***.

Or. en

Emendamento 1780
Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età	6. Gli Stati membri ***possono decidere che*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione

pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. en

Motivazione

La proposta interferisce con la prerogativa degli Stati membri di elaborare i propri sistemi previdenziali, comprese le pensioni di anzianità. Di conseguenza, tale requisito dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

Emendamento 1781
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile ***stabilita*** dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità ***non ricevano più il sostegno di cui presente articolo***.	6. Gli Stati membri ***che attualmente escludono dal sostegno di cui al presente articolo*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile***, come stabilito*** dalla legislazione nazionale***,*** e che percepiscono una pensione di anzianità ***possono continuare a farlo***.

Or. en

Emendamento 1782
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di	6. Gli Stati membri ***possono decidere che*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

cui presente articolo.

Or. en

Motivazione

La decisione di escludere dai meccanismi di sostegno gli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile stabilita dalla legislazione dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri, rispecchiando le differenze nelle strutture agricole, nelle condizioni demografiche e nelle realtà socioeconomiche rurali in tutta l'UE.

L'esclusione di questo gruppo potrebbe compromettere la redditività economica delle piccole aziende agricole e di quelle a conduzione familiare, comportando l'abbandono dei terreni, la riduzione della produzione agricola e conseguenze negative per la sicurezza alimentare. In molte regioni, gli agricoltori anziani continuano a esercitare effettivamente le proprie attività e svolgono un ruolo chiave nel mantenere la produzione agricola.

Emendamento 1783
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***provvedono affinché, al più tardi entro il 2032,*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.	6. Gli Stati membri ***possono decidere che*** i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno di cui presente articolo.

Or. en

Motivazione

The decision whether to exclude farmers who have reached statutory retirement age from support schemes should remain with Member States, reflecting differences in agricultural structures, demographic conditions and rural socio-economic realities across the EU. Excluding this group could undermine the economic viability of small and family farms, leading to land abandonment, reduced agricultural output and negative consequences for food security. In many regions, older farmers continue to actively farm and play a key role in maintaining agricultural production. Such exclusion could also accelerate rural depopulation, as agricultural income often supplements relatively low pension levels and enables elderly farmers to remain in rural areas. This may further weaken already ageing and sparsely populated rural communities. Leaving this decision to Member States is therefore

necessary to ensure flexibility and to address the specific challenges of rural development, social cohesion and demographic decline

Emendamento 1784
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo) (ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP).

Or. en

Motivazione

Trasferimento dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento sui piani NRP e soppressione di "non è inferiore a 130 EUR e".

Emendamento 1785
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nei loro piani NRP, gli Stati membri prevedono misure volontarie volte alla successione nelle aziende di cui all'articolo 16 del presente regolamento e

conformemente all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP] per gli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile stabilita dal diritto nazionale e percepiscono una pensione di anzianità o per gli agricoltori prossimi all'età pensionabile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che alla strategia per il ricambio generazionale corrispondano strumenti concreti nei piani NRP. Obbligando gli Stati membri a prevedere misure volontarie di successione rivolte agli agricoltori in età pensionabile o prossimi a tale età, esso affronta la questione della disponibilità di terreni per il ricambio generazionale e faciliterà l'uscita ordinata e il trasferimento delle aziende, il che costituisce un complemento necessario alle misure di sostegno all'ingresso per i giovani e i nuovi agricoltori.

Emendamento 1786
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno al reddito per superficie non sia soggetto a imposte o prelievi.

Or. ro

Emendamento 1787
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Il sostegno al reddito per superficie è indicizzato annualmente in linea con il tasso medio di inflazione

europeo.

Or. ro

Emendamento 1788
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:	***soppresso***
a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	
b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;	
c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella	

agricola.

Or. ro

Emendamento 1789
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:	***soppresso***
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;	
(c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella	

agricola.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione non è necessaria a causa del trasferimento di una definizione separata di ettaro ammissibile dal regolamento NRP (nuovo articolo 1 ter).

Emendamento 1790
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori ***e comprendenti:***	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori***. La disponibilità dei terreni è presunta qualora essi siano dichiarati ed effettivamente usati da un agricoltore per un'attività agricola. Gli Stati membri informano i proprietari del loro diritto di contestare tale uso e garantire l'accesso a procedure di ricorso semplici. Tale presunzione cessa in caso di contestazione da parte del proprietario o qualora vi siano indizi di frode, doppia dichiarazione o altre irregolarità. Il numero di ettari ammissibili al sostegno comprende:***
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;
	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento

(UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Or. fr

Emendamento 1791
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Chloé Ridel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori ***e comprendenti***:	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori***. La disponibilità di terreni si presume quando l'agricoltore dichiara e utilizza i terreni per le attività agricole. Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari terrieri siano adeguatamente informati del loro diritto di contestare l'uso dei loro terreni e abbiano accesso a procedure semplici per farlo. La presunzione cessa di applicarsi se il proprietario terriero contesta tale uso o se l'autorità competente individua indizi di frode, doppie dichiarazioni o altre irregolarità rilevanti. L'ettaro ammissibile comprende***:

Or. en

Motivazione

L'obbligo di dimostrare che i terreni agricoli sono a disposizione dell'agricoltore ha generato notevoli oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per le autorità pubbliche. In molti casi, in particolare quando la proprietà dei terreni è frammentata, i registri di proprietà sono incompleti o esistono accordi informali di lunga data, ottenere prove documentali del consenso del proprietario risulta difficile e sproporzionato. Questa situazione crea un'inutile complessità amministrativa per l'attuazione della PAC e distoglie le risorse di controllo dalle situazioni realmente problematiche.

Emendamento 1792
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici ***tacitamente, contrattualmente o per natura*** a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

Or. fr

Emendamento 1793
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da ***superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti***:	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da:

Or. fr

Emendamento 1794
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici ***agricole*** a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

Or. en

Emendamento 1795
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori ***e comprendenti:***	7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori***.***

Or. en

Emendamento 1796
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a	7. ***7.*** Gli Stati membri provvedono affinché gli ettari ammissibili siano costituiti esclusivamente da superfici a

disposizione degli agricoltori ***e comprendenti:***	disposizione degli agricoltori**.**

Or. en

Motivazione

Le definizioni sono incluse nell'articolo 2 bis unitamente a quelle riportate dal regolamento NRP.

Emendamento 1797
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1798
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le definizioni sono incluse nell'articolo 2 bis unitamente a quelle riportate dal regolamento NRP.

Emendamento 1799
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante***. La produzione agricola può essere integrata dalla produzione di energia agrifotovoltaica e dall'utilizzo di colture intermedie o secondarie che, oltre a essere impiegate per finalità agricole, possono contribuire alla produzione di biocarburanti, purché tale utilizzo abbia carattere complementare, non interferisca con lo svolgimento dell'attività agricola e non alteri la natura prevalentemente agricola dell'area in questione***;

Or. pt

Emendamento 1800
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici ***agricole*** sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore ***in termini di gestione,***	(a) superfici sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore***;*** se su tali superfici

benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; ***in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;***

Or. en

Motivazione

Nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, un mosaico di habitat diversi può essere il metodo più vantaggioso da mantenere, motivo per cui potrebbe non essere possibile svolgere attività agricole ogni anno.

Emendamento 1801
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; ***le superfici gestite mediante sistemi agroforestali e sistemi agrovoltaici sono considerate ammissibili sulla stessa base;***

Or. ro

Emendamento 1802
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari***. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;***	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari***;***

Or. fr

Emendamento 1803
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola ***sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari***. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

Or. en

Emendamento 1804
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere ***economicamente*** predominante;

Emendamento 1805
Tomáš Kubín, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
	2. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che stanno costituendo per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 6.
	3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.
	4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:
	(a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati "giovani

agricoltori";

(b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. en

Emendamento 1806
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Il calcolo del sostegno al reddito basato sulla superficie non comprende la percentuale di superficie destinata al governo dei pascoli, ai mangimi o ad altre fonti di alimentazione per animali la cui destinazione finale è la vendita per attività connesse alla corrida, sia mediante vendita diretta che tramite intermediari.

Or. en

Emendamento 1807
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la	***soppresso***

sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 1808
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le definizioni sono incluse nell'articolo 2 bis unitamente a quelle riportate dal regolamento NRP.

Emendamento 1809
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, ***paragrafo 1,*** lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, ***in cui l'attività agricola non è svolta a causa di*** impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ***ai settori prioritari*** della PAC connessi all'ambiente e al clima ***di cui all'articolo 4***;	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) ***[sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento***, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2 del regolamento (UE) 2021/2115, ***che sono soggette a*** impegni ***in materia di gestione ai fini della conformità ai requisiti*** e ***agli*** obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono ***agli obiettivi specifici*** della PAC connessi all'ambiente e al clima;

Or. en

Emendamento 1810
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione ***o*** nazionali o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione***,*** nazionali ***o regionali***, o da altri programmi che contribuiscono ai settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 1811
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1812
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le definizioni sono incluse nell'articolo 2 bis unitamente a quelle riportate dal regolamento NRP.

Emendamento 1813
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli Stati membri ***possono decidere*** di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b)***, a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola***.	(c) gli Stati membri ***decidono*** di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b) ***e che contribuiscono al sistema agricolo o ne costituiscono parte integrante***.

Or. en

Motivazione

Gli elementi caratteristici del paesaggio sono ammissibili dal 2003 per disincentivare la loro eliminazione. Non necessariamente terreni coltivati o pascoli contribuiscono al sistema agricolo e ne sono parte integrante. Stabilizzano il terreno, riducono l'erosione del suolo, aumentano l'infiltrazione e la ritenzione idrica nel paesaggio, forniscono ombra al bestiame, sono habitat di impollinatori e predatori di parassiti. Rendere la loro inclusione obbligatoria ribadisce lo status quo e assicura che gli agricoltori non siano puniti per aver fornito biodiversità e altri beni pubblici.

Emendamento 1814
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Gli interventi settoriali della PAC continuano a essere finanziati mediante stanziamenti separati e predeterminati a carico del bilancio europeo e non dipendono esclusivamente dalle scelte effettuate da ciascuno Stato membro nel

quadro dei piani di partenariato nazionale e regionale (piani NRP).

Or. el

Emendamento 1815
Stefan Köhler, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) La presenza di singoli alberi, siepi, arbusti, zone boschive, frutteti tradizionali, zone umide, margini o sottozone temporaneamente non agrarie non preclude la classificazione come prato permanente laddove il terreno sia prevalentemente utilizzato, mantenuto o gestito a fini di agricoltura estensiva o conservazione.

Or. en

Emendamento 1816
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 100 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Si è convenuto di trasferire l'ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: "130 EUR" è sostituito da "100 EUR".

Emendamento 1817
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), g), j bis) e da o) a r), del presente regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a) del regolamento NRP. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f), da h) a j), da j ter) a o ter) e s), del presente regolamento sono interventi per lo sviluppo rurale da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) del regolamento NRP. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).* ***Gli Stati membri concedono un sostegno complementare al reddito per tutte le superfici agricole ammissibili ubicate in zone montane. Il pagamento supplementare per le zone montane è superiore di almeno il 50 % rispetto alla media nazionale dei pagamenti per le zone non montane. Il sostegno supplementare compensa gli svantaggi naturali permanenti, i costi di produzione più elevati, la minore produttività e i requisiti di gestione aggiuntivi associati

all'agricoltura di montagna.

Or. en

Emendamento 1818
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).
	Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, gli interventi in determinati settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento sulla PAC] sono finanziati direttamente dal bilancio dei piani NRP a livello dell'Unione e non dalle dotazioni nazionali degli Stati membri.
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 150 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 38.
	Gli Stati membri garantiscono che l'attuazione di pratiche di protezione nell'ambito del sistema di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento sulla PAC] non comporti costi sostenuti o perdite di reddito per i destinatari sproporzionati rispetto al livello di sostegno decrescente al reddito per superficie per ettaro.

Or. en

Motivazione

Rispetto all'ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP: soppressione di "e r)", aggiunta di "Conformemente all'articolo… dotazioni nazionali degli Stati membri", sostituzione di "240 EUR" con "150 EUR", aggiunta di "Gli Stati membri garantiscono… sostegno al reddito per superficie per ettaro".

Emendamento 1819
Norbert Lins, Stefan Köhler, Herbert Dorfmann, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), g), j bis) e da o) a r), del presente regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).
	Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f), da h) a j), da j ter) a o ter) e s), del presente regolamento sono interventi per lo sviluppo rurale da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) del regolamento NRP.
	Ciascuno Stato membro, purché siano soddisfatti i requisiti costituzionali e istituzionali, dovrebbe elaborare tali interventi a livello regionale.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP e relative modifiche; gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1,

lettere da a) a k) ed r) del regolamento NRP sono interventi di sostegno al reddito da finanziare

a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). L'aiuto medio

per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma

non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per

il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo); aggiunta di correzioni linguistiche; aggiunta dell'ultimo paragrafo.

Emendamento 1820
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), g), j bis) e da o) a r), del presente regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera a) [bilancio]. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f), da h) a j), da j ter) a o ter) e s), del presente regolamento sono interventi per lo sviluppo rurale da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) [bilancio] del regolamento sui piani NRP. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito basato sulla superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo

13 ter.

Or. es

Emendamento 1821
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), g), j bis) e da o) a r), del presente regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f), da h) a j), da j ter) a o ter) e s), del presente regolamento sono interventi per lo sviluppo rurale da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b) del regolamento NRP.
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).

Or. en

Emendamento 1822
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. 8. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo unico conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [bilancio]. Come specificato all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [bilancio], i finanziamenti per gli interventi settoriali nel settore degli ortofrutticoli continuano a essere erogati a livello dell'Unione e non sono frazionati nelle dotazioni nazionali. Il sostegno medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro.

Or. pt

Emendamento 1823
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) e da o) a r), di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). Per gli interventi settoriali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera r), il finanziamento rimane a livello dell'UE.
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 110 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo) (ex

articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP).

Or. en

Motivazione

Nuovo testo rispetto all'ex articolo 35, paragrafo 3 del regolamento NRP: primo comma: "da o) a r)"; ultima frase: "Per gli interventi settoriali…" e secondo paragrafo: 110 EUR è ora l'aiuto medio minimo per ettaro.

Emendamento 1824
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. (ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP)
	Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r) di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo) (ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP).

Or. en

Motivazione

Si è convenuto di trasferire l'ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: paragrafo 8: soppressione dei termini "inferiore a 130 EUR e non".

Emendamento 1825

Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).

Or. en

Emendamento 1826
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo) (ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento

NRP).

Or. en

(ex articolo 35, paragrafo 3 del regolamento NRP: soppressione della soglia inferiore, modifica di quella superiore).

Emendamento 1827
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al paragrafo 1 non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 bis.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento sul fondo per i piani NRP PNR

Emendamento 1828
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. 8. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), di tale regolamento sono interventi di

sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Gli Stati membri determinano l'aiuto medio per ettaro previsto in funzione della struttura agricola, dei costi di produzione e delle condizioni socioeconomiche, senza l'imposizione di soglie minime o massime obbligatorie a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

The amendments strengthen subsidiarity by allowing Member States to tailor income support to their agricultural structures and social-economic conditions. They ensure that CAP support continues to promote food security, competitiveness and the economic resilience of farms while avoiding mandatory capping and degressivity that coud disproportionately affect productive agricultural holdings. The proposals also recognise the diversity of farming models across the Union, support generational renewal through flexible national measures and contribute to a simpler and more effective implementation of the CAP.

Emendamento 1829
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri determinano il livello di aiuto per ettaro ammissibile nei loro piani NRP, senza essere soggetti a un intervallo uniforme o a un limite medio obbligatorio per ettaro fissato a livello dell'Unione. Tale determinazione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori e tiene conto della diversità dei costi di produzione, delle strutture produttive e delle condizioni agronomiche, territoriali e climatiche.

Or. es

Emendamento 1830
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).
	Come specificato all'articolo 10, paragrafo 2, gli interventi in determinati settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento sulla PAC], sono finanziati direttamente dal bilancio dei piani NRP a livello dell'Unione e non dalle dotazioni nazionali degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Gli interventi settoriali dovrebbero essere finanziati direttamente dal fondo dei piani NRP e non dalle dotazioni nazionali dei piani NRP e della PAC.

Modifica di un comma rispetto all'articolo 35, paragrafo 3, trasferito; il riferimento alla lettera r) è stato soppresso e un comma stabilisce che gli interventi settoriali sono finanziati direttamente dal bilancio dell'UE.

Emendamento 1831
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) ed r), sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10

[bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii). Come specificato all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii), per quanto concerne gli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo il finanziamento dovrebbe rimanere a livello dell'UE e non essere suddiviso in dotazioni nazionali;

Or. en

Emendamento 1832
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'aiuto medio per ettaro previsto a livello nazionale in relazione al sostegno al reddito per superficie e il sostegno nell'ambito del regime di efficienza di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 130 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).

Or. fr

Emendamento 1833
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Tutti i fondi ridotti sulla base dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo restano nelle regioni interessate e sono utilizzati integralmente per le azioni agroambientali e per il clima a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 1834
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a k) di tale regolamento sono interventi di sostegno al reddito da finanziare a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Or. en

Motivazione

Si è convenuto di trasferire l'ex articolo 35, paragrafo 3, primo comma, del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: soppressione di "ed (r)". Questa disposizione corrisponde all'articolo 6, paragrafo 8, primo comma, del regolamento sulla PAC, come indicato nel documento di lavoro che integra i trasferimenti.

Emendamento 1835
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I risparmi generati dall'applicazione della degressività e della fissazione di massimali di cui ai paragrafi 3 e 4 sono reindirizzati alle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 1836

Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Agli agricoltori che beneficiano di un sostegno concesso a norma dell'articolo 12 del presente regolamento sarà accordato un premio nell'ambito del sostegno al reddito definito nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare gli agricoltori a partecipare agli strumenti di gestione dei rischi al fine di fornire una maggiore protezione collettiva contro i rischi.

Emendamento 1837
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Gli Stati membri garantiscono un'equa distribuzione del sostegno della PAC applicando un massimale obbligatorio e pagamenti decrescenti a tutti gli interventi di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), concessi agli agricoltori in attività. Il massimale e la degressività si applicano a livello dell'agricoltore in attività e coprono tutte le aziende sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. fr

Emendamento 1838

Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Si considera che l'agricoltore abbia a disposizione la parcella, a meno che un altro agricoltore non rivendichi la stessa parcella, il proprietario del terreno comunichi all'organismo pagatore che non autorizza gli agricoltori a utilizzare i suoi terreni o l'organismo pagatore nutra dubbi circa il diritto dell'agricoltore di utilizzare tale parcella.

Or. fr

Emendamento 1839
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma è progressivamente adeguato per garantire che tutti gli Stati membri raggiungano lo stesso livello di aiuto medio per ettaro e per domanda previsto entro l'anno 2030.

Or. en

Emendamento 1840
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 150 EUR e non supera 200 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).

Or. en

Motivazione

Si è convenuto di trasferire l'ex articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: "130 EUR" è sostituito da "150 EUR"; "240 EUR" è sostituito da "200 EUR". Questa disposizione corrisponde all'articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento sulla PAC, come indicato nel documento di lavoro che integra i trasferimenti.

Emendamento 1841
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a [220] e non supera [240] per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 38.

Or. en

Motivazione

Per evitare distorsioni sul mercato interno, la differenza nel sostegno decrescente al reddito per superficie tra gli Stati membri dovrebbe essere quanto più limitata possibile e non dovrebbe essere superiore a 20 EUR per ettaro.

Emendamento 1842
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling, Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile dell'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera l) (LEADER).

Or. en

Motivazione

LEADER non è un sostegno al reddito, ma dovrebbe comunque beneficiare del 100 % dei finanziamenti dell'UE.

Emendamento 1843
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli importi risultanti dall'applicazione della degressività e della fissazione di massimali a norma del presente articolo siano separati e riassegnati integralmente agli interventi a sostegno delle azioni agroambientali e per il clima e agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi ambientali, climatici e in materia di benessere degli animali di cui agli articoli 10, 10 bis e 13 del presente regolamento. Tali importi restano in capo all'autorità di gestione regionale competente dello Stato membro in cui sono stati generati e possono essere offerti

agli agricoltori della stessa regione in cui l'importo è stato detratto.

Or. en

Motivazione

In linea con la nuova direzione della PAC, che si discosta dalle norme e introduce incentivi per le misure a favore del clima, dell'ambiente e del benessere degli animali, il presente emendamento contribuisce a garantire il finanziamento di tali incentivi.

Emendamento 1844
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Gli Stati membri garantiscono che l'attuazione di pratiche di protezione nell'ambito del sistema di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] non comporti costi sostenuti o perdite di reddito per i destinatari superiori alla metà del livello fissato per il sostegno decrescente al reddito per superficie per ettaro.

Or. en

Motivazione

Come regola generale, i costi per l'attuazione delle pratiche di protezione nell'ambito della gestione responsabile delle aziende agricole non dovrebbero comportare costi sostenuti o perdite di reddito superiori alla metà del livello fissato per il sostegno decrescente al reddito per superficie per ettaro.

Emendamento 1845
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quinquies. Gli Stati membri versano un'integrazione annuale fino a 5 000 EUR per ogni posto di lavoro di qualità equivalente a tempo pieno svolto in un'azienda nel rispetto della condizionalità sociale e delle legislazioni nazionali in materia di lavoro. Il lavoro retribuito è verificato attraverso contratti di lavoro, buste paga e documentazione previdenziale. Gli Stati membri possono utilizzare gli importi derivanti dall'applicazione della degressività e dalla fissazione di massimali per finanziare tale integrazione.

Or. en

Emendamento 1846
Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno accoppiato al reddito
	1. Gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura che si trovano in difficoltà e sono importanti per la società per motivi socioeconomici o ambientali.
	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II, o assume

la forma di pagamenti forfettari annuali.

L'importo del sostegno accoppiato al reddito deve essere decrescente e limitato in base alla superficie ammissibile o al numero di capi di bestiame.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per graminacee e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

Qualora uno Stato membro conceda un sostegno al reddito per le colture proteiche, esso è tenuto ad assegnare almeno il 60 % di tale dotazione alle colture destinate al consumo umano diretto. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dei prezzi alla produzione attraverso una trasmissione settimanale obbligatoria dei dati all'Osservatorio europeo del mercato, per evitare che gli acquirenti a valle beneficino indebitamente di tale sostegno.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.

3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando

la densità massima del bestiame calcolata a livello dell'azienda. Ai fini di tale calcolo, la densità massima del bestiame è determinata sulla base di tutte le unità di bestiame adulto (UBA) presenti nell'azienda, indipendentemente dalle specie interessate o dalla loro ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito.

5. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, è limitata a un massimo del 25 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 25 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

6. La dotazione finanziaria delle azioni agroambientali e per il clima di cui al paragrafo 1, lettera f), ammonta almeno al 35 % della dotazione finanziaria degli interventi della PAC di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

7. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali e sulla salute e sul benessere degli animali, anche

fissando criteri di densità massima del bestiame e garantendo che tale sostegno non comporti un'intensificazione della produzione.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 11 della PAC.

Paragrafo 5: ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP.

Emendamento 1847
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Articolo 6 bis (nuovo) (ex articolo 11 della PAC) Sostegno accoppiato al reddito
	1. Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali, come la prestazione di servizi ambientali. In particolare, tali interventi sono attuati in modo da garantire il mantenimento della capacità produttiva nei settori agricoli strategici, ad esempio in quelli zootecnici, e da preservare l'equilibrio territoriale della produzione agricola all'interno dell'Unione.
	Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione ai legumi.
	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per

ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7. Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per erba e altre piante erbacee da foraggio qualora la produzione sia destinata all'alimentazione animale e soggetta ai requisiti minimi di densità del bestiame definiti dagli Stati membri. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare, in particolare laddove i costi di produzione in determinate zone siano superiori al prezzo previsto sul mercato dell'UE.

3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno. Ad esempio, gli Stati membri possono adeguare l'importo del sostegno accoppiato al reddito se il prezzo reale ricevuto dagli agricoltori è migliore del previsto, soddisfacendo l'obiettivo del fabbisogno di reddito supplementare.

3 bis. Nel loro piano NRPAC, gli Stati membri dimostrano che gli interventi relativi al sostegno accoppiato al reddito sono conformi all'articolo 6.5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("scatola blu"). In caso contrario, la Commissione adotta atti di esecuzione per

fissare massimali nazionali calcolati in base a criteri oggettivi e non discriminatori in caso di rischio di superamento del sostegno totale aggregato per le misure vincolate per l'UE.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

4a. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) di tale regolamento è limitata a un massimo del 30 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 30 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato. (ex articolo 35, paragrafo 5, del regolamento NRP)

Or. en

Motivazione

Coupled income support is an efficient income support tool that allows to target and give incentive to farmers to increase or maintain the production of products of importance for food security and/or for the provision of environmental services through a jointure between public

and private goods. Most of coupled income interventions could fit into the definition of the WTO Blue Box set out in the Article 6.5 of the WTO Agreement on Agriculture and so far not be subject to the commitment to reduce domestic support. For other coupled income interventions, the Bound Total Aggregate Measure Support (AMS) for the EU is a high enough ceiling to allow for some trade-distorting interventions.

Emendamento 1848
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis (nuovo)
	Articolo 6 bis (nuovo) - Prova relativa ai titolari effettivi per ingenti importi di sostegno
	1. Se il sostegno totale concesso a un beneficiario nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, supera 300 000 EUR in un anno civile, il beneficiario dimostra all'autorità competente che:
	(a) tutti i suoi titolari effettivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) 2024/1624 sono persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro; e
	(b) non è soggetto al controllo di un paese terzo, del governo di un paese terzo, di un soggetto di un paese terzo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo. Il termine "controllo" indica la possibilità di esercitare un'influenza determinante sul beneficiario, in maniera diretta o indiretta attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.
	1 bis. Se i titolari effettivi del beneficiario possono essere determinati solo tramite i membri a livello direttivo conformemente all'articolo 63, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2024/1624 perché nessuna persona fisica esercita la proprietà o il controllo ai sensi di tale

regolamento, alla prova di cui al paragrafo 1 si applica solo la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b). In tal caso, il beneficiario dimostra inoltre presso quali persone fisiche o giuridiche, governi o altre entità sono detenuti direttamente e indirettamente il capitale e i diritti di voto dell'intera catena di partecipazione.

2. Per i beneficiari che sono persone fisiche identificate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, la prova di cui al paragrafo 1 si considera fornita a condizione che essi siano cittadini di uno Stato membro. Per i beneficiari il cui sostegno annuo non supera 300 000 EUR, il presente articolo non impone alcun onere di prova o comunicazione.

3. Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1 vengono aggregati gli importi del sostegno concesso alle imprese seguenti:

(a) il beneficiario e tutte le imprese partecipate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

(b) qualsiasi impresa che abbia, direttamente o indirettamente, gli stessi titolari effettivi del beneficiario.

4. Se le prove di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sono fornite, non è concesso alcun sostegno per un importo superiore a 300 000 EUR. Gli importi indebitamente versati sono recuperati.

5. Il sostegno non è concesso ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per l'elusione del presente articolo, in particolare scindendo un'azienda o un'impresa in più soggetti giuridici senza una sostanziale giustificazione commerciale; gli importi già versati sono recuperati.

6. Le autorità competenti verificano le informazioni di cui al paragrafo 1

confrontandole con i registri dei titolari effettivi istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2024/1624. Solo un'autodichiarazione e i documenti che non sono già disponibili in tali registri possono essere richiesti al beneficiario. L'autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC ai sensi dell'articolo 21 provvede al necessario scambio di dati.

Or. de

Motivazione

The amendment ensures, through two cumulative conditions, that substantial CAP payments are granted only to recipients who are genuinely rooted in the Union. The reference to beneficial owners under the EU anti-money laundering framework (point (a)) enables authorities to look through complex holding and subsidiary structures with identifiable natural persons as owners. The criterion of third-country control (point (b)), modelled on the well-established Article 9 of Regulation (EU) 2021/697 establishing the European Defence Fund, further captures widely held structures without controlling natural persons—such as foreign pension funds, sovereign wealth funds, investment vehicles, or listed companies—in which the beneficial owners under anti-money laundering rules could only be identified through the fallback criterion of senior managing officials, thereby allowing the nationality requirement to be circumvented by appointing managers who are Union citizens (paragraph 1a).

The threshold of EUR 300,000 and the presumption of compliance for natural persons identified through the Integrated Administration and Control System (IACS) ensure that no additional administrative burden arises for the Union's family farms; fewer than one percent of beneficiaries are affected. The aggregation of linked undertakings and the anti-circumvention clause, modelled on Article 62 of Regulation (EU) 2021/2116, prevent the artificial splitting of holdings into smaller units. Verification is carried out through the existing transparency registers, thereby preserving the "once-only" principle for data collection. Since the provision does not deprive anyone of property rights but merely establishes a condition for receiving voluntary public support, it is proportionate and compatible with Union law.

Emendamento 1849
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 6 bis

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno ridistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri assegnano al sostegno ridistributivo al reddito non meno del 10 % e non più del 15 % del loro bilancio per i pagamenti diretti.

4. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

5. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1. Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 20 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione

agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

6. Il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile totale degli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 30 % della spesa pubblica ammissibile totale per ciascun intervento. Oltre all'assistenza finanziaria dell'Unione e al contributo nazionale ai costi degli interventi di cui al primo comma, gli Stati membri possono concedere finanziamenti nazionali aggiuntivi. L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione stabilito nel piano NRP per gli interventi di sensibilizzazione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera il 15 % dell'importo totale dell'assistenza finanziaria dell'Unione e del contributo nazionale fissato nel piano NRP per gli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 35(5))(former CAP Art. 11)

The proposed amendment reintroduces the complementary redistributive income support for sustainability as a mandatory and clearly defined instrument of the CAP direct payments framework.

Redistributive income support is an important tool for improving the targeting of direct payments and for ensuring a fairer distribution of support between different types of agricultural holdings.

The amendment also establishes a clear financial range by requiring Member States to allocate at least 10 % and no more than 15 % of their national ceiling for direct payments to

this intervention. The minimum allocation ensures that the redistributive payment remains a meaningful and effective instrument rather than a purely formal measure. At the same time, the maximum allocation prevents an excessive transfer of resources away from other direct payment interventions, in particular basic income support, and therefore preserves the overall stability and predictability of income support for all farmers.

By setting this balanced range, the amendment strengthens fairness and solidarity within the CAP while respecting the diversity of agricultural structures across Member States.

Emendamento 1850
Stefan Köhler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno accoppiato al reddito
	1. Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.
	Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.
	Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.
	Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.

3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) di tale regolamento è limitata a un massimo del 10 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di due punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 11 della PAC, testo proposto dalla Commissione; 4 bis, aggiunta dell'ex articolo 35, paragrafo 5 del regolamento NRP, modifiche apportate: "massimo del 10 % del contributo dell'Unione" e "aumentata di due punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 %".

Emendamento 1851
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
	1. Gli Stati membri concedono un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori pari ad almeno il 10 % del bilancio dei pagamenti diretti, e in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 1 ter, paragrafo 5.
	2. Gli Stati membri forniscono un sostegno complementare al reddito ai giovani agricoltori che hanno recentemente costituito un'azienda per la prima volta e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno decrescente al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2034, se la durata di cinque anni va oltre il 2034.
	Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i

beneficiari per il periodo successivo al 2034.

Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.

4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:

a) che soddisfano la definizione e i requisiti di "giovane agricoltore" stabiliti dallo Stato membro, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 5;

b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

5. Gli Stati membri provvedono affinché sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori non sia soggetto a imposte o prelievi.

6. Il sostegno al reddito complementare è indicizzato annualmente in linea con il tasso medio di inflazione europeo.

Or. ro

Motivazione

L'articolo 1 ter (nuovo) rappresenta l'ex articolo 4, punto 22, del regolamento NRP.

Emendamento 1852
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
	1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno ridistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
	Gli Stati membri che prevedono tale sostegno ridistributivo al reddito sono autorizzati a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. Se il contributo di cui all'articolo 6 bis rappresenta almeno il 15 % degli importi di cui all'articolo 6, la deroga è concessa.
	2. Tale sostegno ridistributivo al reddito assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno decrescente al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, eventualmente a livello dei gruppi di territori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.
	4. In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a

livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.

Or. fr

Emendamento 1853
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Programmi per migliorare i risultati economici e ambientali dell'agricoltura
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis), volte a migliorare i risultati economici e ambientali dell'agricoltura ("regimi di efficienza"), alle condizioni di cui al presente paragrafo.
	2. Nell'ambito di tale intervento, gli Stati membri sostengono gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano volontariamente ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente, il benessere degli

animali e la lotta contro la resistenza antimicrobica, cercando nel contempo di aumentare la produzione agricola.

3. Gli Stati membri redigono un elenco di misure agricole volte a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

4. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

a) cerchino di aumentare la produzione agricola a lungo termine;

b) vadano al di là dei pertinenti requisiti giuridici in materia di gestione e delle pertinenti pratiche di gestione delle aziende agricole;

c) vadano al di là dei pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

d) vadano al di là delle condizioni per il mantenimento delle superfici agricole in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

e) differiscano dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti sulla base dell'[articolo 5, paragrafo 5 ter bis, e dell'articolo 5 del regolamento sulla PAC (nuovo)];

f) siano finalizzati all'attuazione di tecnologie e pratiche che riducono le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione dei rifiuti animali, compreso il funzionamento degli impianti di biogas agricolo che utilizzano rifiuti animali provenienti dalle aziende.

5. Il sostegno ai regimi che migliorano i risultati economici e ambientali dell'agricoltura assume la forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti da impegni. Può anche assumere la forma di un

pagamento annuale per unità di bestiame.

Or. pl

Emendamento 1854
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	6 bis Programmi di efficienza
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), volte a migliorare contemporaneamente le prestazioni economiche e ambientali dell'agricoltura, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Nell'ambito di tale misura, gli Stati membri possono sostenere gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano volontariamente ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e la lotta contro la resistenza antimicrobica, puntando al contempo ad aumentare la produzione agricola.
	3. Gli Stati membri redigono un elenco di misure agricole volte a raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
	4. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano pagamenti unicamente per gli impegni che: (a) mirano a un aumento sostenuto della produzione agricola; (b) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle pertinenti pratiche di gestione agricola; (c) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto

nazionale e dell'Unione; (d) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b); (e) sono distinti dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma [dell'articolo 35, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 5 del nuovo regolamento sulla PAC].

5. Il sostegno ai regimi volti a migliorare le prestazioni economiche e ambientali dell'agricoltura assume la forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili contemplati dagli impegni. Può anche assumere la forma di un pagamento annuale per unità di bestiame.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la transizione ecologica del settore primario garantendone al contempo la competitività, è istituito un pagamento ambientale con l'obiettivo di combinare il miglioramento delle prestazioni ambientali con il mantenimento e l'aumento dei livelli produttivi ed economici delle imprese agricole.

Emendamento 1855
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno ridistributivo complementare al reddito
	Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito ("sostegno ridistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani NRP.
	(i) Gli Stati membri destinano il 20 %

dell'importo assegnato agli interventi della PAC di cui all'articolo 5, lettera a), del presente regolamento per fornire un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).

(ii) Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.

(iii) Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

(iv) Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I pagamenti ridistributivi o il "pagamento anticipato" sono uno strumento efficace nell'attuale riforma per sostenere gli agricoltori nelle aziende di minori dimensioni; pertanto, è opportuno che questa opzione sia disponibile nella nuova riforma.

Emendamento 1856
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 20 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, il sostegno ridistributivo al reddito è concesso all'azienda cooperativa a beneficio dei suoi singoli soci, a condizione che tali soci partecipino su un piano di parità all'azienda.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.
	4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Emendamento 1857
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Articolo 6 bis Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 15 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a) del regolamento NRP.
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6. Per le aziende agricole ubicate in zone montane, il pagamento ridistributivo concesso per i primi ettari ammissibili può essere aumentato fino al 100 % rispetto al pagamento ridistributivo standard.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.
	4. Il pagamento ridistributivo a partire dal

primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1858
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 15 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.
	4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con

altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri garantiscono di non imporre alcuna imposta sul pagamento ridistributivo.

6. Il pagamento ridistributivo è indicizzato annualmente al tasso medio di inflazione nell'UE.

Or. en

Emendamento 1859
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 15 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari

per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1860
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 15 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno può essere finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	2. Gli Stati membri possono garantire la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri possono fissare, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui può essere

versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo può essere concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno mettere a disposizione degli Stati membri un pagamento ridistributivo da impiegare su base volontaria per integrare la degressività.

Emendamento 1861
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ("sostegno ridistributivo al reddito") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6.
	3. Gli Stati membri assegnano al sostegno

ridistributivo al reddito non meno del 10 % e non più del 15 % del loro bilancio per i pagamenti diretti.

4. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

Or. en

Emendamento 1862
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Affrontare i divari di sviluppo
	Gli Stati membri il cui livello medio di sostegno diretto per ettaro ammissibile rimane inferiore alla media dell'Unione beneficiano di un meccanismo progressivo di convergenza esterna basato sulla metodologia per colmare i divari di sviluppo di cui all'allegato I del regolamento (UE) …/[COM(2025)565], adeguato in modo da garantire la piena convergenza al 100 % della media dell'Unione entro la fine del periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 1863
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	(4)
	Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati e prendendo in considerazione il ruolo del pascolo negli habitat protetti.

Or. en

Motivazione

Si è convenuto di trasferire l'articolo 6 bis (nuovo) (ex articolo 11 della PAC). Emendamenti rispetto al testo trasferito: inserimento della frase "e prendendo in considerazione il ruolo del pascolo negli habitat protetti" al punto 4). Ciò riconosce le difficoltà del settore zootecnico per quanto riguarda gli habitat dell'UE dipendenti dall'agricoltura e la loro importanza a livello sociale, economico e ambientale, garantendo inoltre l'allineamento alla strategia dell'UE in materia di allevamento per conciliare la produttività del bestiame con la protezione ecologica.

Emendamento 1864
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sostegno accoppiato al reddito soppresso
	(4) Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Or. en

Motivazione

Soppressione del punto 4) dell'articolo 6 bis (nuovo) (ex articolo 11 della CAP).

Emendamento 1865
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Gli Stati membri possono istituire un sostegno al reddito ridistributivo fino a un massimo del 10 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani dei programmi nazionali di sviluppo rurale.

Or. es

Emendamento 1866
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Sostegno accoppiato al reddito
	1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Il sostegno accoppiato al reddito, se utilizzato, assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti apicoli, e dei bachi da seta.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.

3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle proprie decisioni di sostegno sul mercato interno.

4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche attraverso:

(i) l'istituzione di un regime accoppiato autonomo conforme alla "scatola verde" per gli habitat dell'UE che dipendono dal pascolo del bestiame;

(ii) la fissazione di una densità massima del bestiame per l'ammissibilità ai pagamenti accoppiati non superiore a 1,4 unità di bestiame adulto per ettaro;

5. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al

reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) di tale regolamento è limitata a un massimo del 10 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale può essere aumentata di cinque punti percentuali al massimo, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 15 % sia destinato a colture proteiche, agricoltori che uniscono la produzione di colture e l'allevamento di bestiame o zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, in particolare nelle regioni frontaliere orientali, definite nei piani. Ai fini del presente articolo, per regioni frontaliere orientali si intendono le regioni NUTS 2 dell'Unione confinanti, per via terrestre o marittima, con la Federazione russa, la Bielorussia o l'Ucraina che non coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito non dovrebbe essere obbligatorio, quanto piuttosto uno strumento facoltativo utilizzabile da uno Stato membro qualora lo desideri. Sebbene possa essere vantaggioso, può anche avere effetti distorsivi sul mercato e comportare una concorrenza sleale tra gli agricoltori.

Emendamento 1867
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Programmi per migliorare i risultati economici e ambientali dell'agricoltura
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno

alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis), volte a migliorare i risultati economici e ambientali dell'agricoltura ("regimi di efficienza"), alle condizioni di cui al presente paragrafo.

2. Nell'ambito di tale intervento, gli Stati membri sostengono gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano volontariamente ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente, il benessere degli animali e la lotta contro la resistenza antimicrobica, cercando nel contempo di aumentare la produzione agricola.

3. Gli Stati membri redigono un elenco di misure agricole volte a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

4. A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

a) cerchino di aumentare la produzione agricola a lungo termine;

b) vadano al di là dei pertinenti requisiti giuridici in materia di gestione e delle pertinenti pratiche di gestione delle aziende agricole;

c) vadano al di là dei pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

d) vadano al di là delle condizioni per il mantenimento delle superfici agricole in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

e) differiscano dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti sulla base dell'[articolo 5, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 5 del regolamento sulla PAC (nuovo)].

5. Il sostegno ai regimi che migliorano i risultati economici e ambientali dell'agricoltura assume la forma di un

pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti da impegni. Può anche assumere la forma di un pagamento annuale per unità di bestiame.

Or. pl

Emendamento 1868
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
	2. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito un'azienda per la prima volta e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 6.
	3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.
	4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati

membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:

a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati "giovani agricoltori";

b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. en

Motivazione

The proposed amendment introduces a complementary income support for young farmers as a dedicated instrument within the direct payments framework. Generational renewal remains one of the key structural challenges facing European agriculture. Young farmers often encounter significant barriers when entering the sector, including high land prices, limited access to capital, increasing production costs, administrative complexity and difficulties in taking over or establishing viable agricultural holdings.

Complementary income support for young farmers is therefore necessary to strengthen their economic position during the most vulnerable phase of farm establishment and development. The first years after setting up a holding are typically marked by high investment needs and lower financial stability. Providing targeted support for a maximum period of five years helps young farmers consolidate their businesses, improve resilience and plan long-term investments.

The specific allocation for support to young farmers is included in the NRPP. According this AM is possible to allocate of 6% of the total amount dedicated to CAP interventions, as set forth in Article 10(2), point (a)(ii), for interventions targeting young farmers.

Emendamento 1869
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	Articolo 6 ter
	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
	2. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno di recente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 6.
	3. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori. Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.
	4. In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:
	(a) che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati "giovani agricoltori";
	(b) se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell'azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito

al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

Or. en

Emendamento 1870
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno al reddito ridistributivo obbligatorio del 20 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera a).
	Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per superficie di cui all'articolo 6. Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, il sostegno ridistributivo al reddito è concesso all'azienda cooperativa a beneficio dei suoi singoli soci, a condizione che tali soci partecipino su un piano di parità all'azienda.
	3. Gli Stati membri fissano, a livello

nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Tale calcolo si basa sul doppio del numero medio di ettari presenti in un determinato Stato membro. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1871
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Pagamento ridistributivo
	1. Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo al reddito obbligatorio del 30 %, subordinato alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate nei rispettivi piani NRP. Tale sostegno è finanziato dal Fondo a norma dell'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera a).
	2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno al reddito per

superficie di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito. Il pagamento ridistributivo è concesso a partire dal primo ettaro ammissibile.

4. Il pagamento ridistributivo a partire dal primo ettaro può essere combinato con altri regimi di sostegno al reddito previsti dal presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1872
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Articolo 6 ter (nuovo) Sostegno accoppiato al reddito
	1. Gli Stati membri forniscono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori per settori e prodotti agricoli specifici, definiti, se del caso, in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a tipi specifici di agricoltura ivi contenuti, che si trovano in difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito conformemente all'allegato II. Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma

dell'articolo 6, paragrafo 7. Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per bosco ceduo a rotazione rapida ed erba e altre piante erbacee da foraggio. Il sostegno concesso a titolo di pagamento per animale comprende tutta la produzione animale, senza alcuna limitazione.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 11 della PAC)

Soppressione:

"Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino."

"è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti

apicoli, e dei bachi da seta."

"4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori zootecnici, gli Stati membri tengono conto degli impatti ambientali, anche fissando criteri di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati."

È opportuno evitare qualsiasi tipo di limitazione settoriale.

Emendamento 1873
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Sostegno alla promozione della cooperazione tra agricoltori
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno per incoraggiare gli agricoltori a partecipare a forme di cooperazione al fine di rafforzare la loro posizione nella filiera agroalimentare, incrementare la

loro competitività e facilitare il loro accesso ai mercati, all'innovazione e agli investimenti.

2. Il sostegno di cui al presente articolo può essere concesso agli agricoltori che aderiscono o partecipano a cooperative agricole, associazioni di produttori, organizzazioni di produttori o altre forme di cooperazione riconosciute a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

3. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità, la durata e il livello del sostegno in modo da incoraggiare la creazione e lo sviluppo di forme praticabili di cooperazione tra agricoltori.

Or. ro

Emendamento 1874
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Diritti all'aiuto
	Gli Stati membri che decidono di concedere un sostegno al reddito per superficie mediante un sistema basato sui diritti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, possono concedere tale sostegno sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 6 quater a 6 septies. Se uno Stato membro decide di cessare la concessione del sostegno al reddito per superficie sulla base dei diritti all'aiuto e di applicare un pagamento uniforme forfettario per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, i diritti all'aiuto scadono il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale si applica tale decisione e lo Stato membro prevede di coprire eventuali perdite di

valore patrimoniale associato, se del caso.

Or. en

Emendamento 1875
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	(ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento NRP)
	L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie di cui al primo comma non è inferiore a 130 EUR e non supera 240 EUR per ciascuno Stato membro. Per il cotone, gli aiuti sono definiti all'articolo 13 ter (nuovo).
	Tale determinazione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori e tiene debitamente conto della diversità dei costi di produzione, delle strutture di produzione e delle condizioni territoriali, climatiche e agronomiche, nonché di altre caratteristiche pertinenti debitamente stabilite.

Or. es

Emendamento 1876
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Regimi di efficienza

1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno per i regimi di efficienza dell'Europa supportando sia le prestazioni economiche che quelle ambientali delle aziende agricole, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. I regimi di efficienza dell'Europa sono finanziati al 100 % dal bilancio dell'Unione e non sono soggetti a cofinanziamento nazionale. Il loro obiettivo è sostenere le pratiche agricole, le tecnologie, gli investimenti e i sistemi di gestione che contribuiscono contemporaneamente a:

(a) il miglioramento duraturo delle prestazioni economiche, della produttività, della resilienza e della competitività delle aziende agricole; e

(b) il conseguimento degli obiettivi in materia di clima, ambiente, efficienza delle risorse, biodiversità, suolo, acqua, benessere degli animali o resistenza antimicrobica.

3. Gli Stati membri destinano ai regimi di efficienza dell'Europa un importo almeno equivalente al 25 % della dotazione di sostegno nazionale assegnata dallo Stato membro ai pagamenti diretti per il pertinente anno di domanda.

4. Gli Stati membri sostengono a norma del presente articolo gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad attuare pratiche agricole, sistemi di produzione, tecnologie, investimenti o approcci di gestione che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5. Gli impegni sostenuti nell'ambito dei regimi di efficienza dell'Europa mirano a un aumento sostenuto della produzione, della produttività o dell'efficienza delle risorse, migliorando al contempo le prestazioni ambientali o climatiche dell'azienda. Tali impegni non comportano una riduzione strutturale della capacità di produzione agricola.

6. A norma del presente articolo, gli Stati membri forniscono unicamente sostegno per impegni che:

(a) vanno oltre i pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti a norma dell'articolo 3;

(b) sono compatibili con il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola;

(c) non comportano il ritiro permanente dalla produzione di terreni agricoli produttivi, salvo qualora tale ritiro sia strettamente limitato, debitamente giustificato e necessario per il conseguimento di obiettivi ambientali specifici senza provocare una riduzione strutturale della capacità produttiva dell'azienda;

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nell'ambito di altri interventi, al fine di evitare doppi finanziamenti.

7. Il sostegno nell'ambito dei regimi di efficienza dell'Europa può assumere la forma di:

(a) un pagamento annuo per ettaro ammissibile oggetto degli impegni;

(b) un pagamento annuo per unità di bestiame oggetto degli impegni;

(c) pagamenti che compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione.

8. Gli Stati membri dimostrano in che modo i regimi sostenuti contribuiscono contemporaneamente sia alle prestazioni economiche che a quelle ambientali.

9. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i regimi di efficienza dell'Europa e altri interventi nell'ambito della PAC, in particolare gli interventi per il sostegno al reddito, il sostegno settoriale, lo sviluppo rurale, la gestione del rischio, gli impegni ambientali e climatici e il sostegno agli investimenti.

Or. en

Motivazione

The amendment introduces Efficiency schemes as a new type of CAP intervention replacing and further developing the current eco-schemes. The objective is to maintain a strong climate and environmental ambition within the CAP, while ensuring that supported measures also contribute to the economic performance, productivity, resilience and competitiveness of agricultural holdings.

Experience with the current eco-schemes has shown that climate and environmental objectives must be better linked to the productive role of agriculture. Farmers need instruments that help them improve environmental performance without weakening their production capacity or reducing their competitiveness. The proposed Efficiency schemes therefore support practices, technologies, investments and management systems which deliver environmental and climate benefits while also improving farm efficiency, productivity, resource use and long-term viability.

Financing Efficiency schemes at 100 % from the Union budget is essential to ensure equal treatment of farmers across Member States. Climate and environmental transition should not depend on the different fiscal capacities of national budgets. Full Union financing prevents distortions between Member States and ensures that all farmers have comparable access to support for practices that are in the common European interest.

The requirement to dedicate an amount at least equivalent to 25 % of the national support envelope allocated to direct payments ensures that Efficiency schemes form a central part of the CAP architecture. This maintains the level of ambition currently associated with eco-schemes, while redirecting the instrument towards measures that bring measurable benefits for both environmental performance and farm competitiveness.

The amendment also ensures genuine additionality.

Emendamento 1877
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Regimi di efficienza
	1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno per i regimi di efficienza dell'Europa supportando sia le prestazioni economiche che quelle ambientali delle aziende agricole, alle

condizioni stabilite nel presente articolo.

2. I regimi di efficienza dell'Europa sono finanziati al 100 % dal bilancio dell'Unione e non sono soggetti a cofinanziamento nazionale. Il loro obiettivo è sostenere le pratiche agricole, le tecnologie, gli investimenti e i sistemi di gestione che contribuiscono contemporaneamente a:

(a) il miglioramento duraturo delle prestazioni economiche, della produttività, della resilienza e della competitività delle aziende agricole; e

(b) il conseguimento degli obiettivi in materia di clima, ambiente, efficienza delle risorse, biodiversità, suolo, acqua, benessere degli animali o resistenza antimicrobica.

3. Gli Stati membri destinano ai regimi di efficienza dell'Europa un importo almeno equivalente al 25 % della dotazione di sostegno nazionale assegnata dallo Stato membro ai pagamenti diretti per il pertinente anno di domanda.

4. Gli Stati membri sostengono a norma del presente articolo gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad attuare pratiche agricole, sistemi di produzione, tecnologie, investimenti o approcci di gestione che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5. Gli impegni sostenuti nell'ambito dei regimi di efficienza dell'Europa mirano a un aumento sostenuto della produzione, della produttività o dell'efficienza delle risorse, migliorando al contempo le prestazioni ambientali o climatiche dell'azienda. Tali impegni non comportano una riduzione strutturale della capacità di produzione agricola.

6. A norma del presente articolo, gli Stati membri forniscono unicamente sostegno per impegni che: (a) vanno oltre i pertinenti requisiti di condizionalità stabiliti a norma dell'articolo 3; (b) sono

compatibili con il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola; (c) non comportano il ritiro permanente dalla produzione di terreni agricoli produttivi, salvo qualora tale ritiro sia strettamente limitato, debitamente giustificato e necessario per il conseguimento di obiettivi ambientali specifici senza provocare una riduzione strutturale della capacità produttiva dell'azienda; (d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nell'ambito di altri interventi, al fine di evitare doppi finanziamenti.

7. Il sostegno nell'ambito dei regimi di efficienza dell'Europa può assumere la forma di:

(a) un pagamento annuo per ettaro ammissibile oggetto degli impegni;

(b) un pagamento annuo per unità di bestiame oggetto degli impegni;

(c) pagamenti che compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione.

8. Gli Stati membri dimostrano in che modo i regimi sostenuti contribuiscono contemporaneamente sia alle prestazioni economiche che a quelle ambientali.

9. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i regimi di efficienza dell'Europa e altri interventi nell'ambito della PAC, in particolare gli interventi per il sostegno al reddito, il sostegno settoriale, lo sviluppo rurale, la gestione del rischio, gli impegni ambientali e climatici e il sostegno agli investimenti.

Or. en

Emendamento 1878
Barry Cowen

Proposta di regolamento

Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
	1. Gli Stati membri determinano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto prima della convergenza e della differenziazione adeguando proporzionalmente il valore dei diritti all'aiuto stabiliti nell'ambito del loro precedente regime di sostegno.
	2. Gli Stati membri possono differenziare il valore dei diritti all'aiuto in funzione dei gruppi di agricoltori o delle zone geografiche stabiliti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
	3. Al più tardi entro il 2032 ciascuno Stato membro stabilisce un valore massimo per i diritti all'aiuto individuali, a livello nazionale o per ciascun gruppo di agricoltori o zone geografiche stabiliti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
	4. Se il valore dei diritti all'aiuto non è uniforme, lo Stato membro garantisce la convergenza verso un valore unitario uniforme al più tardi entro il 2032.
	5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, tutti i diritti all'aiuto abbiano un valore pari ad almeno il 100 % dell'aiuto medio per ettaro previsto di cui all'articolo 6, paragrafo 8, come stabilito nel piano NRP.
	6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 utilizzando gli importi messi a disposizione mediante l'applicazione del paragrafo 3 e, se necessario, riducendo la differenza tra il valore iniziale dei diritti all'aiuto e l'aiuto medio per ettaro previsto di cui all'articolo 6, paragrafo 8.
	7. Gli Stati membri possono applicare tale riduzione a tutti o a una parte dei diritti all'aiuto il cui valore è superiore all'aiuto

medio per ettaro previsto di cui all'articolo 6, paragrafo 8.

8. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il paragrafo 5, tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima non inferiore al 20 %.

9. Gli Stati membri provvedono affinché l'adeguamento dei valori dei diritti all'aiuto abbia inizio a partire dal primo anno di attuazione del sistema basato sui diritti a norma del presente regolamento e sia attuato in modo lineare e per fasi fino al 2032.

Or. en

Emendamento 1879
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Settore delle proteine
	Qualora decidano di sostenere il settore delle proteine, gli Stati membri perseguono i seguenti obiettivi:
	(i) il regime aumenta la produzione e il consumo sostenibili di legumi e proteine in tutta l'Unione, al fine di accrescere l'autosufficienza di alimenti e mangimi;
	(ii) le colture proteiche e leguminose che beneficiano di tale pagamento fanno parte di una rotazione almeno quadriennale delle colture oppure di un miscuglio di specie in prati temporanei su seminativi. Il regime può anche sostenere la coltivazione consociata o promiscua;

(iii) possono essere incentivati anche l'allevamento al pascolo ad alta diversità di specie o la falciatura di prati con un'alta diversità di specie per foraggi su pascoli realmente permanenti che contengono specie leguminose nel tappeto vegetale;

(iv) la riduzione della dipendenza dai mangimi misti concentrati contenenti soia, in particolare soia importata proveniente da terreni recentemente disboscati o convertiti, in linea con l'OSS 15, l'impegno dell'Unione per la "deforestazione zero";

(v) la coltivazione monocolturale o continua di leguminose non è sostenuta da tali pagamenti.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea deve aumentare in via prioritaria la propria autosufficienza nella fornitura di mangimi proteici.

Emendamento 1880
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quater
	Articolo 6 bis (nuovo) (ex articolo 11 della PAC) Sostegno accoppiato al reddito
	4 bis. La dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è limitata a un massimo del 20 % del contributo dell'Unione stabilito dallo Stato membro nel piano NRP per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC di cui al paragrafo 1, lettere a), c), f) e g). Tale percentuale

può essere aumentata di un massimo di ulteriori 5 punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale eccedente il 20 % sia destinato alle colture proteiche, agli agricoltori che combinano la produzione agricola e zootecnica, ai settori zootecnici, al settore dell'apicoltura, alla frutta in guscio, al girasole, ai pomodori destinati alla trasformazione industriale, al riso, alla barbabietola da zucchero, agli oliveti situati in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici della zona oppure alle zone agricole a rischio di abbandono della produzione agricola, come definite nei piani.

Or. es

Emendamento 1881
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 quinquies
	Attivazione dei diritti all'aiuto
	1. Gli Stati membri che concedono un sostegno sulla base dei diritti all'aiuto concedono il sostegno al reddito per superficie agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto.
	2. A tal fine, gli agricoltori in attività dichiarano gli ettari ammissibili corrispondenti a ciascun diritto all'aiuto.
	3. I diritti all'aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, sono attivati solo all'interno dello Stato membro o, se del caso, del gruppo di agricoltori o delle zone geografiche stabiliti a norma dell'articolo

6, paragrafo 2 a cui sono stati assegnati.

5. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento corrispondente al valore per essi stabilito.

Or. en

Emendamento 1882
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 sexies
	Riserva per i diritti all'aiuto
	1. Ciascuno Stato membro che applica un sistema basato sui diritti istituisce e gestisce una riserva nazionale.
	2. Qualora uno Stato membro differenzi i pagamenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, può istituire riserve separate per ciascun gruppo di agricoltori o zone geografiche.
	3. I diritti all'aiuto provenienti dalla riserva sono assegnati solo agli agricoltori in attività.
	4. Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per:
	(a) i giovani agricoltori che istituiscono un'azienda per la prima volta;
	(b) i nuovi agricoltori.
	5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti ove richiesto da una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva.
	6. Se insufficiente, la riserva è ricostituita mediante una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto.
	7. Gli Stati membri possono stabilire

norme supplementari che disciplinino la riserva, comprese ulteriori categorie di beneficiari e ulteriori situazioni che determinano la ricostituzione, purché siano rispettate le categorie prioritarie di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. I nuovi diritti all'aiuto assegnati a partire dalla riserva hanno il valore medio nazionale o, se del caso, il valore medio per il gruppo pertinente stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, nell'anno di assegnazione.

9. Gli Stati membri possono aumentare il valore dei diritti all'aiuto esistenti fino al valore medio applicabile di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 1883
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 septies
	Trasferimento di diritti all'aiuto
	1. Fatta eccezione per i casi di successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito nello stesso Stato membro.
	2. Qualora uno Stato membro differenzi i pagamenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo all'interno del gruppo di agricoltori o delle zone geografiche a cui sono stati assegnati.

Or. en

Emendamento 1884
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Pagamento per i piccoli agricoltori	
1.	
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.	
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR.	
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.	

Or. fr

Emendamento 1885
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamento per i piccoli agricoltori	Pagamento ***di una somma forfettaria***

semplificata per i piccoli agricoltori

Or. en

Emendamento 1886
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamento per i piccoli agricoltori	***Pacchetto*** per i piccoli agricoltori

Or. en

Emendamento 1887
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi, ***compreso un sostegno supplementare per coloro che passano a sistemi di produzione più rispettosi del benessere degli animali, più ecologici, più sostenibili e agroecologici,*** che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. de

Emendamento 1888
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno ***supplementare*** al reddito***, in particolare ai piccoli agricoltori in transizione verso un maggiore benessere degli animali, sistemi di produzione biologici, sostenibili e agroecologici,*** determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1889
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori***, ossia aziende agricole inferiori ai 10 ettari e con un fatturato annuo massimo di 60 000 EUR,*** un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Il limite di fatturato si rivolge ai piccoli agricoltori in stato di bisogno piuttosto che alle operazioni intensive. Sopprimendo il riferimento alle zone soggette a vincoli naturali di cui alla lettera d), si consente ai piccoli agricoltori di accedere al pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici in aggiunta alla somma forfettaria semplificata, il che sosterrebbe ulteriormente i piccoli agricoltori, in particolare quelli che vivono in contesti regionali difficili. Ai sensi della proposta COM, questi ultimi non possono accedere ai pagamenti per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici in quanto sono sostituiti dalla somma forfettaria.

Emendamento 1890
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). ***Se si avvalgono di tale possibilità,*** gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Le strutture delle aziende agricole variano notevolmente all'interno dell'Unione e un regime specifico per i piccoli agricoltori non è ugualmente pertinente ovunque. Lasciando tale intervento alla discrezione degli Stati membri, si evitano costi di attuazione superflui e si consente a ciascuno Stato membro di concentrare la propria dotazione sugli strumenti che hanno il maggiore impatto sugli obiettivi della PAC nel suo contesto specifico.

Emendamento 1891
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri ***prevedono l'***intervento ***nel piano NRP*** come ***facoltativo*** per ***gli*** agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi, che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri ***concepiscono tale*** intervento come ***uno strumento volontario di semplificazione*** per ***i piccoli*** agricoltori.

Or. es

Motivazione

Il regime per i piccoli agricoltori deve costituire uno strumento di semplificazione e non trasformarsi in un obbligo automatico.

Emendamento 1892
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ***ai piccoli agricoltori*** un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ***alle piccole e medie aziende agricole*** un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1893
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b)**,** d) ***e f)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1894
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. fr

Emendamento 1895
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1,	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. pl

Emendamento 1896
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** d) ***e f)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Il sostegno obbligatorio ai piccoli agricoltori potrebbe creare ulteriore burocrazia, in quanto gli agricoltori potrebbero dover comunque richiedere altre misure. Pertanto, il regime dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri. Per garantire una reale semplificazione e sostenere i beni pubblici, è opportuno includere le azioni agroambientali e per il clima e aumentare il pagamento annuo massimo a 6 000 EUR.

Emendamento 1897
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli

interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRP*** come facoltativo per gli agricoltori.	interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRPAC*** come facoltativo per gli agricoltori.

Or. it

Emendamento 1898
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRP*** come facoltativo per gli agricoltori.	***1.*** Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***della PAC*** come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

L'applicazione del regime per i piccoli agricoltori dovrebbe rientrare nella discrezionalità degli Stati membri. In Italia, la sua applicazione durante il periodo di programmazione 2014-2020 ha comportato costi elevati e un aumento degli oneri amministrativi, il che ha determinato la sua mancata attuazione durante l'attuale periodo di programmazione.

Emendamento 1899
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli

interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1900
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Prima di imporre agli Stati membri l'obbligo di istituire un regime per i piccoli agricoltori, è opportuno prendere in considerazione le disposizioni esistenti. Mentre attualmente solo una minoranza di Stati membri prevede un regime per i piccoli agricoltori, altri si avvalgono di altri regimi/interventi della PAC (ad esempio CRISS, ecc.) per fornire un sostegno aggiuntivo alle piccole aziende agricole senza adottare alcun regime specifico. Esso dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

Emendamento 1901
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli

agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1902
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1903
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1904
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1905
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRP*** come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***della PAC*** come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1906
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1907
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Questa misura dovrebbe facoltativa, se pertinente nel contesto dello Stato membro.

Emendamento 1908
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

L'accento dovrebbe essere posto sul sostegno agli agricoltori in attività. Rendere obbligatoria la fornitura di sostegno ai piccoli agricoltori rischia di estendere il sostegno agli agricoltori che hanno cessato la propria attività.

Emendamento 1909
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRP*** come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano ***NRPAC*** come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere il riferimento alla lettera d), in quanto ai piccoli agricoltori che operano in zone svantaggiate non dovrebbe essere preclusa la possibilità di accedere ai pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Emendamento 1910

Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento ***nel piano NRP*** come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri forniscono ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri prevedono l'intervento ***nell'ambito della PAC*** come facoltativo per gli agricoltori.

Or. pt

Emendamento 1911
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1912
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***forniscono*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***e d)***. Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.	Gli Stati membri ***possono fornire*** ai piccoli agricoltori un sostegno al reddito determinato dagli Stati membri stessi che sostituisce il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b). Gli Stati membri prevedono l'intervento nel piano NRP come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1913
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare, indipendentemente dalla forma giuridica o dalla struttura dell'azienda. Il sostegno concesso a norma del presente articolo si basa su un regime semplificato, che comprende l'esenzione dagli obblighi in materia di gestione responsabile delle aziende agricole, dalle pratiche di protezione, dai controlli e dalle relative riduzioni e sanzioni.

Or. es

Emendamento 1914
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare, indipendentemente dalla forma giuridica o dalla struttura dell'azienda. Il sostegno concesso a norma del presente articolo comporta un regime semplificato, compresa l'esenzione dagli obblighi in materia di gestione responsabile delle aziende agricole, dalle pratiche di protezione, dai controlli e dalle relative riduzioni e sanzioni.

Or. en

Emendamento 1915
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1916
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa disposizione non è necessaria, soprattutto a causa della proposta di una definizione separata di agricoltore in attività.

Emendamento 1917
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1918
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda ***e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda***, indipendentemente dalla forma giuridica o dalla struttura della***

	stessa. Il sostegno concesso a norma del presente articolo comporta un regime semplificato, compresa l'esenzione dagli obblighi in materia di gestione responsabile delle aziende agricole, dalle pratiche di protezione, dai controlli e dalle relative riduzioni e sanzioni.

Or. en

Emendamento 1919
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente ***agli*** agricoltori che esercitano un'attività ***agricola*** nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente ***ai piccoli*** agricoltori che esercitano un'attività ***agroecologica o biologica*** nella propria azienda***, con norme più rigorose in materia di benessere degli animali, al fine di sostenere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili,*** e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare ***all'interno dell'UE***.

Or. en

Emendamento 1920
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato ***principalmente*** agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori ***in attività, compresi gli agricoltori a doppio reddito,*** che esercitano un'attività agricola nella

attivamente alla sicurezza alimentare.	propria azienda e contribuiscono alla sicurezza alimentare ***dell'Unione e alla sostenibilità delle comunità rurali***.

Or. en

Emendamento 1921
Csaba Dömötör, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda ***e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare***.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda.

Or. en

Emendamento 1922
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato ***principalmente*** agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla ***sicurezza*** alimentare.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato ***esclusivamente*** agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla ***sovranità*** alimentare.

Or. fr

Emendamento 1923
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000 EUR***.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000 EUR***. ***Se il piccolo agricoltore svolge la sua attività in aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, in particolare quelli relativi all'istruzione, mobilità e servizi socio-sanitari o classificate come particolarmente svantaggiate e a rischio abbandono a livello nazionale, il pagamento annuale è previsto fino ad un massimo di 7 000 EUR.***

Or. it

Emendamento 1924
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR ***o a 5 000 EUR nel caso in cui l'agricoltore venda direttamente prodotti agricoli ottenuti mediante agricoltura biologica o agroecologia, ad esempio la garanzia partecipativa per la produzione biologica o i regimi sostenuti dalla comunità***.

Or. en

Emendamento 1925
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR. ***Tuttavia, lo Stato membro può decidere di incrementare tale massimale a 5 000 EUR, a condizione che vi siano elementi oggettivi e non discriminatori.***

Or. it

Motivazione

Per garantire una vera semplificazione, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di individuare importi differenziati sulla base delle caratteristiche del proprio sistema produttivo e degli importi percepiti dagli agricoltori.

Emendamento 1926
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a 3 000 EUR. ***Gli Stati membri possono decidere di aumentare tale importo fino a 5 000 EUR sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.***

Or. en

Motivazione

Per garantire una reale semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter fissare importi diversi in base alle caratteristiche dei loro sistemi di produzione e agli importi ricevuti dagli agricoltori.

Emendamento 1927
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. el

Emendamento 1928
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***6 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1929
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1930
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1931
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. ro

Emendamento 1932
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. es

Emendamento 1933
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***6 000*** EUR.

Or. en

Motivazione

Il sostegno obbligatorio ai piccoli agricoltori potrebbe creare ulteriore burocrazia, in quanto gli agricoltori potrebbero dover comunque richiedere altre misure. Pertanto, il regime dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri. Per garantire una reale semplificazione e sostenere i beni pubblici, è opportuno includere le azioni agroambientali e per il clima e aumentare il pagamento annuo massimo a 6 000 EUR.

Emendamento 1934
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 1935
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***3 000*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun piccolo agricoltore non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. fr

Emendamento 1936
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri possono concedere un pagamento complementare laddove l'agricoltore dimostri di effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli.

Or. en

Emendamento 1937
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sostegno di cui al presente articolo è soggetto ai requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 e alle pratiche di protezione, pur essendo sottoposto a un sistema di controllo ridotto.

Or. en

Emendamento 1938
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.	2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche. ***Gli Stati membri possono attuare un pagamento per superficie, riconoscendo i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e il sistema di gestione (convenzionale o biologico), limitandolo all'importo massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 1939
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.	2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche***, tenendo conto dei vincoli naturali, delle specificità regionali, dei settori produttivi e delle condizioni socioeconomiche delle zone rurali***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il sostegno, preservando al contempo la flessibilità degli Stati membri nell'elaborare regimi che rispecchino le strutture agricole nazionali e le esigenze rurali.

Emendamento 1940
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.	2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche***, in particolare le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli geografici, come la pressione demografica***.

Or. el

Emendamento 1941
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o delle zone geografiche.	2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di ***piccoli*** agricoltori o delle zone geografiche.

Or. en

Emendamento 1942
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o ***delle zone geografiche***.	2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso a norma del presente articolo in funzione dei diversi gruppi di agricoltori o ***di territori***.

Or. es

Motivazione

Si ritiene più preciso utilizzare il termine "gruppi di territori", in quanto consente di fare riferimento anche a criteri diversi da quelli strettamente geografici.

Emendamento 1943
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se tutte le parcelle agricole di un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono state ufficialmente verificate, convalidate o certificate dall'autorità amministrativa competente, ai fini del presente articolo non è necessario sottoporre tali parcelle a ulteriori controlli amministrativi, basati sulla superficie, mediante telerilevamento o automatizzati.

Or. en

Emendamento 1944
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono attuare un pagamento per superficie, riconoscendo i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e il sistema di gestione (convenzionale o biologico), limitandolo all'importo massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il sostegno obbligatorio ai piccoli agricoltori potrebbe creare ulteriore burocrazia, in quanto gli agricoltori potrebbero dover comunque richiedere altre misure. Pertanto, il regime dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri. Per garantire una reale semplificazione e sostenere i beni pubblici, è opportuno includere le azioni agroambientali e per il clima e aumentare il pagamento annuo massimo a 6 000 EUR.

Emendamento 1945
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli agricoltori che beneficiano della somma forfettaria semplificata possono altresì accedere ai pagamenti di incentivi al di sopra del livello di riferimento e sono pertanto soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

In tal modo si applicherebbe lo status quo per quanto riguarda le deroghe al controllo, ma i piccoli agricoltori che beneficiano del regime della somma forfettaria semplificata sarebbero ora in grado di accedere ai pagamenti di incentivi di cui, ad esempio, agli articoli 10 e 13.

Emendamento 1946
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli agricoltori che beneficiano della somma forfettaria semplificata sono altresì ammissibili al pagamento ridistributivo supplementare CRIS derivante dal massimale.

Or. en

Emendamento 1947
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 7 bis

L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno decrescente al reddito per superficie di cui al presente articolo non è inferiore a [130] EUR e non supera [240] EUR per ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1948
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.	1. Gli Stati membri forniscono un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici. ***Gli Stati membri possono concedere un sostegno al reddito mirato a settori o regioni soggetti a vincoli specifici, tra cui le zone soggette a vincoli naturali e i settori a basso reddito.***

Or. en

Emendamento 1949
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono un sostegno*** per ***compensare*** gli agricoltori ***per i vincoli*** naturali o altri ***vincoli*** territoriali specifici.	1. Gli Stati membri ***garantiscono di offrire uno strumento di compensazione obbligatorio*** per ***sostenere*** gli agricoltori ***in zone caratterizzate da svantaggi*** naturali o altri ***svantaggi*** territoriali specifici ***permanenti***.

Or. en

Emendamento 1950
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono un sostegno*** per ***compensare*** gli agricoltori ***per i*** vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.	Gli Stati membri ***garantiscono di offrire uno strumento di compensazione obbligatorio*** per ***sostenere*** gli agricoltori ***in zone soggette a*** vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ***permanenti***.

Or. en

Motivazione

Uno strumento di compensazione specifico è essenziale per preservare l'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali o vincoli territoriali specifici permanenti, in particolare le zone montane. L'obbligo per gli Stati membri di fornire tale strumento garantisce la certezza del diritto, la continuità e la parità di trattamento in tutta l'Unione, mantenendo al contempo la distinzione tra la compensazione per i vincoli naturali e altri interventi della PAC.

Emendamento 1951
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.	1. ***1.*** Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Or. en

Motivazione

Il sostegno dovrebbe essere volontario al fine di evitare casi di doppio pagamento, data l'eventuale differenziazione nell'ambito del DABIS (demarcazione).

Emendamento 1952
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.	1. Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Or. en

Emendamento 1953
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.	1. Gli Stati membri ***possono fornire*** un sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.

Or. en

Motivazione

La pertinenza dei pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tale intervento dovrebbe pertanto essere disponibile come opzione piuttosto che imposto come obbligo, in modo che le dotazioni nazionali possano essere concentrate laddove generano il massimo valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda l'azione agroambientale e per il clima, il ricambio generazionale e la gestione dei rischi.

Emendamento 1954
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, uno Stato membro può scegliere di non fornire sostegno per compensare gli agricoltori per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici se tale sostegno non è stato fornito nell'ambito dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027.

Or. en

Emendamento 1955
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri tengono debitamente conto delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, comprese le zone montane, aride, semiaride, insulari, ultraperiferiche, colpite da spopolamento, con deficit idrico strutturale o ripetutamente esposte a siccità, incendi, desertificazione o altre avversità atmosferiche.

Or. es

Motivazione

La PAC deve continuare a compensare le zone con le maggiori difficoltà produttive e territoriali.

Emendamento 1956
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel determinare i livelli di sostegno, gli Stati membri riconoscono il contributo degli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali alla produzione alimentare sostenibile, alla biodiversità, allo stoccaggio del carbonio e al mantenimento dei prati permanenti.

Or. en

Emendamento 1957
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici può essere concesso per le zone che:	***soppresso***
(a) sono state designate tali ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12];	
(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano NRP.	
Gli Stati membri possono effettuare un'analisi minuziosa al fine di escludere alcune zone all'interno delle zone designate a norma del primo comma, lettere a) e b), alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	
La superficie delle zone designate a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato.	

[12] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

Or. en

Emendamento 1958
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici può essere concesso per le zone che:	Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici può essere concesso ***in base all'intensità dei molteplici vincoli individuati dai parametri biofisici*** per le zone che:

Or. en

Motivazione

I criteri relativi ai pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici dovrebbero essere trasparenti e verificabili.

Emendamento 1959
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento per le zone soggette a vincoli	Il pagamento per le zone soggette a vincoli

naturali e ad altri vincoli specifici ***può essere*** concesso per ***le*** zone che:	naturali o ad altri vincoli specifici ***è*** concesso per ***almeno una delle seguenti categorie di*** zone che:

Or. ro

Emendamento 1960
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano NRP.	(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri***, conformemente alle condizioni previste nell'articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013,*** e sono state incluse nel piano NRP.

Or. en

Emendamento 1961
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano NRP.	b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri ***in conformità del paragrafo 2 bis*** e sono state incluse nel piano NRP.

Or. ro

Emendamento 1962
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano ***NRP***.	***b)*** sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano ***della PAC***.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita con gli attuali piani strategici nazionali nell'ambito della PAC e al fine di semplificare e migliorare la gestione amministrativa, è opportuno che i piani nazionali e regionali della PAC siano redatti dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento senza creare ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 1963
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano ***NRP***.	(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano ***NRPAC***.

Or. it

Emendamento 1964
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano	(b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano

NRP.	***NRPAC***.

Or. en

Emendamento 1965
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse ***nel piano NRP***.	b) sono state designate di recente in virtù dei vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse ***nella PAC***.

Or. pt

Emendamento 1966
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	sono designate dagli Stati membri come zone soggette a vincoli climatici persistenti che pongono la produzione agricola in una situazione di svantaggio permanente paragonabile ai vincoli naturali, a condizione che tali zone siano individuate sulla base di criteri oggettivi, inclusi nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

I cambiamenti climatici creano vincoli territoriali persistenti che possono compromettere la redditività economica della produzione agricola in alcune regioni, in modo paragonabile agli svantaggi naturali già riconosciuti a norma del presente articolo. Siccità sempre più frequenti, ondate di calore, carenza idrica e altre pressioni climatiche a lungo termine

generano costi aggiuntivi e significative perdite di reddito per gli agricoltori nelle zone colpite.

Emendamento 1967
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono effettuare un'analisi minuziosa al fine di escludere alcune zone all'interno delle zone designate a norma del primo comma, lettere a) e b), alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1968
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La superficie delle zone ***designate a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato***.	***Gli Stati membri possono designare nuove*** zone ***soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sulla base di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, climatiche, idriche, territoriali e demografiche***.

Or. es

Motivazione

Un limite rigido del 2 % può impedire un adeguato riconoscimento di nuove realtà territoriali, climatiche o idriche. Gli Stati membri devono disporre di un margine di manovra per individuare le zone interessate da siccità strutturale, desertificazione, spopolamento o altri vincoli specifici, purché sulla base di criteri oggettivi e verificabili.

Emendamento 1969
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La superficie delle zone designate a norma del primo comma, lettera b), ***non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato***.	La superficie delle zone designate a norma del primo comma, lettera b), ***deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi al fine di correggere errori manifesti nell'attuale classificazione***.

Or. en

Emendamento 1970
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La superficie delle zone designate a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato.	La superficie delle zone designate ***di recente*** a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato.

Or. ro

Emendamento 1971
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La superficie delle zone designate ***a norma del primo comma, lettera b), non supera il 2 % della superficie agricola utilizzata***	La superficie ***massima*** delle zone designate ***di recente è determinata dallo*** Stato membro ***sulla base di criteri obiettivi e***

dello Stato membro ***interessato***.	***debitamente giustificati nel piano NRP***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il principio di sussidiarietà offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità per individuare e sostenere le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Emendamento 1972
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono designare nuove zone di cui al paragrafo 2, lettera b), soggette a vincoli specifici definiti dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP di riforma e se è necessario mantenere in tali zone pratiche di gestione del territorio al fine di conservare o migliorare l'ambiente, mantenere lo spazio rurale, preservare il potenziale turistico delle zone o proteggere le coste.

Or. ro

Emendamento 1973
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le zone comprendono almeno: zone montane, zone insulari e zone soggette a significativi vincoli topologici, climatici o relativi al suolo, conformemente all'articolo 32 del

regolamento (UE) n. 1305/2013.

Or. en

Emendamento 1974
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri possono effettuare un'analisi minuziosa al fine di escludere alcune zone all'interno delle zone designate a norma del comma 2, lettere a) o b). La messa a punto si basa su criteri oggettivi ed esclude le zone in cui sono stati documentati vincoli naturali o specifici significativi, ma che sono stati superati da investimenti, o da attività economiche, o da prove della normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli hanno compensato la perdita di reddito o i costi aggiuntivi.

Or. ro

Emendamento 1975
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile ***sono limitati ai*** costi aggiuntivi ***o alla*** perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile ***tengono conto dei*** costi aggiuntivi ***e della*** perdita di reddito ***connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.***
	I pagamenti per ettaro ammissibile tengono conto dei costi aggiuntivi e del

mancato guadagno connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate. ***Dopo aver determinato l'importo della compensazione sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri possono concedere un pagamento supplementare fino al 50 % di tale importo compensativo per le aziende agricole ubicate in zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali permanenti. Il pagamento supplementare riflette il contributo essenziale dell'attività agricola al mantenimento delle comunità rurali, alla prevenzione dell'abbandono dei terreni, alla conservazione dei paesaggi culturali, alla fornitura di servizi ecosistemici, alla coesione territoriale e alla redditività a lungo termine della produzione alimentare. Il livello del sostegno è sufficiente a garantire di mantenere la redditività dell'attività agricola nelle zone interessate.***

Or. en

Emendamento 1976
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate. ***Gli Stati membri possono differenziare il livello dei pagamenti tenendo conto del sistema agricolo e, se del caso, del conseguimento della biodiversità e di altri beni pubblici ambientali, sulla base di criteri oggettivi e***

verificabili. In tali casi i pagamenti possono riflettere, oltre al mancato guadagno e ai costi sostenuti, i vincoli specifici e i beni pubblici forniti da tali sistemi, al fine di garantirne la redditività economica.

Or. en

Emendamento 1977
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate***. Qualora gli Stati membri rilevino vincoli di diversa entità, possono decidere di differenziare l'importo del sostegno per ettaro concesso ai beneficiari; la compensazione è proporzionale all'intensità dei vincoli identificati. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati, esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile***.

Or. en

Motivazione

L'entità e l'intensità del vincolo dovrebbero essere adeguatamente compensate nelle zone che ne sono soggette rispetto a quelle che non lo sono.

Emendamento 1978
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I*** pagamenti per ettaro ammissibile ***sono limitati ai*** costi ***aggiuntivi o alla*** perdita di reddito ***connessi alla produzione agricola di un'impresa*** nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. ***All'atto del calcolo dei*** pagamenti per ettaro ammissibile***, è importante che la metodologia vada al di là della visione limitata "dei*** costi ***sostenuti e della*** perdita di reddito***" da parte dell'agricoltore, dato che le perdite socioeconomiche per l'intera comunità possono essere notevolmente superiori a causa della perdita dell'attività economica a monte e a valle*** nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Or. en

Motivazione

Concentrarsi soltanto sulla perdita di reddito per l'agricoltore non consente di rispecchiare la totalità delle perdite per l'economia rurale in senso ampio.

Emendamento 1979
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designati***, garantendo che tali pagamenti non siano inferiori al livello dei pagamenti del precedente periodo di programmazione***.

Or. el

Emendamento 1980
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono ***remunerativi e adeguati all'inflazione, sebbene*** limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Or. en

Emendamento 1981
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono ***limitati ai*** costi aggiuntivi ***o alla perdita di reddito*** connessi ***alla*** produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile***, pagamenti annuali,*** sono ***concessi per compensare gli agricoltori, integralmente o parzialmente, per i*** costi aggiuntivi connessi ***alle attività di*** produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Or. ro

Emendamento 1982
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. ***I pagamenti*** per ettaro ammissibile ***sono limitati ai*** costi aggiuntivi ***o alla*** perdita di reddito ***connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. ***Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per superficie*** per ettaro ammissibile ***e funge da compensazione per i*** costi aggiuntivi ***e la*** perdita di reddito.

Or. en

Emendamento 1983
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate ***e sono adeguati all'inflazione***.

Or. en

Emendamento 1984
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile***, per animale o per unità di animale*** sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile pagare il sostegno per animale o per unità di animale.

Emendamento 1985
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate ***rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.

Or. es

Emendamento 1986
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate ***rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.

Or. en

Emendamento 1987
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate ***rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.

Or. en

Motivazione

To identify and designate areas with natural or other area-specific constraints, a comparison of production in different areas already needed to take place! Doing another comparison between areas which, in this comparison back then, were designated or not designated, would only be redundant. Given the overarching aim of simplification and the threat of overly costly comparison once more (a full comparison would also need to account for the wider socio-economic context, e.g. job opportunities, to calculate the real income foregone), the currently implemented approach, which proved to be effective and efficient, needs to be maintained.

Emendamento 1988
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile ***o per animale*** sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola di un'impresa nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Or. en

Emendamento 1989
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi ***alla*** produzione agricola di un'impresa nelle zone designate ***rispetto alla produzione in zone non designate***.	3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi ***all'esercizio della*** produzione agricola di un'impresa nelle zone designate.

Or. es

Emendamento 1990
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le piccole isole abitate la cui popolazione è inferiore a 20 000 abitanti ricevono aiuti compensativi supplementari in considerazione dell'aumento dei costi di trasporto, dell'accesso limitato ai mercati e della maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Or. el

Emendamento 1991
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Paragrafo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Lo strumento di compensazione rimane chiaramente distinto dagli interventi con obiettivi di politica ambientale, climatica o strutturale.

Or. en

Motivazione

Uno strumento di compensazione specifico è essenziale per preservare l'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali o vincoli territoriali specifici permanenti, in particolare le zone montane. L'obbligo per gli Stati membri di fornire tale strumento garantisce la certezza del diritto, la continuità e la parità di trattamento in tutta l'Unione, mantenendo al contempo la distinzione tra la compensazione per i vincoli naturali e altri interventi della PAC.

Emendamento 1992
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Paragrafo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Lo strumento di compensazione deve essere distinto dagli interventi con obiettivi di politica ambientale, climatica o strutturale.

Or. en

Emendamento 1993
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi*** derivanti dall'***attuazione:***	Gli Stati membri ***garantiscono la fornitura di specifici interventi per concedere agli agricoltori e ai proprietari di foreste una compensazione adeguata per i costi aggiuntivi e le perdite di reddito direttamente*** derivanti dall'***applicazione dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, natura o risorse idriche ai sensi del diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1994

Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi*** derivanti dall'***attuazione***:	Gli Stati membri ***garantiscono la fornitura di specifici interventi per concedere agli agricoltori e ai proprietari di foreste una compensazione adeguata per i costi aggiuntivi e le perdite di reddito direttamente*** derivanti dall'***applicazione dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, natura o risorse idriche ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui quelli***:

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 dovrebbe prevedere un chiaro strumento di compensazione per gli svantaggi derivanti dal soddisfacimento dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, natura o risorse idriche. In linea con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli agricoltori e i proprietari di foreste siano compensati per i costi aggiuntivi, le perdite di reddito e i costi di transazione direttamente connessi a tali requisiti, garantendo in tal modo la certezza del diritto e distinguendo le restrizioni obbligatorie dal sostegno ambientale volontario.

Emendamento 1995
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	Gli Stati membri possono dare un sostegno ***annuale*** per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. pt

Emendamento 1996
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare*** un sostegno per superficie nelle zone agricole ***e forestali*** per ***colmare gli svantaggi derivanti dall'***attuazione:	Gli Stati membri ***danno*** un sostegno per superficie nelle zone agricole per ***l'***attuazione:

Or. en

Emendamento 1997
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	Gli Stati membri ***danno*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono rispettare gli obblighi obbligatori e, pertanto, anche i pagamenti compensativi dovrebbero essere obbligatori.

Emendamento 1998
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e	Gli Stati membri ***danno*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali

forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. ro

Emendamento 1999
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono dare*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	Gli Stati membri ***danno*** un sostegno per superficie nelle zone agricole e forestali per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. es

Emendamento 2000
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole ***e forestali*** per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:	Gli Stati membri possono dare un sostegno per superficie nelle zone agricole per colmare gli svantaggi derivanti dall'attuazione:

Or. en

Emendamento 2001
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[13] e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14];	***soppresso***

[13] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[14] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

Or. en

Emendamento 2002
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) della direttiva 91/676/CEE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 2003
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a ter) della direttiva 2009/128/CE, in particolare i principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 e all'allegato III di tale direttiva;

Or. en

Emendamento 2004
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15].	***soppresso***

[15] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

Or. en

Emendamento 2005
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) di disposizioni comparabili del diritto dell'Unione, attualmente in vigore o che entreranno in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento, che impongono restrizioni all'uso o alla gestione del suolo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 dovrebbe prevedere un chiaro strumento di compensazione per gli svantaggi derivanti dal soddisfacimento dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, natura o risorse idriche. In linea con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli agricoltori e i proprietari di foreste siano compensati per i costi aggiuntivi, le perdite di reddito e i costi di transazione direttamente connessi a tali requisiti, garantendo in tal modo la certezza del diritto e distinguendo le restrizioni obbligatorie dal sostegno ambientale volontario.

Emendamento 2006
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come modificata, qualora la sua attuazione determini specifici vincoli ambientali o di uso del suolo che incidono sulle attività agricole o forestali nelle zone designate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con l'evoluzione dell'acquis ambientale dell'Unione includendo la direttiva sulle emissioni industriali nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione che possono generare vincoli obbligatori in grado di incidere sulle attività agricole e forestali. In alcuni territori, l'attuazione dei requisiti ambientali derivanti dalla presente direttiva può comportare costi aggiuntivi, restrizioni o perdita di reddito per i gestori dei terreni.

Emendamento 2007
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 9 dovrebbe prevedere un chiaro strumento di compensazione per gli svantaggi derivanti dal soddisfacimento dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, natura o risorse idriche. In linea con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli agricoltori e i proprietari di foreste siano compensati per i costi aggiuntivi, le perdite di reddito e i costi di transazione direttamente connessi a tali requisiti, garantendo in tal modo la certezza del diritto e distinguendo le restrizioni obbligatorie dal sostegno ambientale volontario.

Emendamento 2008
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE***, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP***.	***I requisiti obbligatori ai sensi del paragrafo 1 comprendono, in particolare, quelli derivanti: a) dalla*** direttiva 92/43/CEE***; (b) dalla direttiva 2009/147/CE; (c) dalla direttiva 2000/60/CE; (d) da disposizioni comparabili del diritto dell'Unione che impongono restrizioni all'uso o alla gestione del suolo***.

Or. en

Emendamento 2009
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri ***possono decidere*** di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE***, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP***.	In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri ***decidono*** di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Emendamento 2010
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ***ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP***.	In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ***che rientrano nell'ambito di applicazione della PAC***.

Or. pt

Emendamento 2011
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola ***o silvicola***, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP.	In aggiunta alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di fornire un sostegno ad altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano NRP.

Or. en

Emendamento 2012
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2009/147/CE richieda l'applicazione di un regime di non intervento nelle foreste che presentano le caratteristiche delle foreste primarie e antiche descritte conformemente agli orientamenti della Commissione per la definizione, la mappatura, il monitoraggio e la rigorosa protezione delle foreste primarie e antiche dell'UE[1 bis], gli Stati membri compensano pienamente i beneficiari per il mancato guadagno.

1 bis DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Orientamenti della Commissione per la definizione, la mappatura, il monitoraggio e la rigorosa protezione delle foreste primarie e antiche dell'UE (SWD(2023)62).

Or. en

Emendamento 2013
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I pagamenti*** ai sensi del ***presente articolo possono*** essere ***concessi*** agli agricoltori, ai ***silvicoltori*** e alle loro associazioni.	2. ***Il sostegno*** ai sensi del ***paragrafo 1 può*** essere ***concesso*** agli agricoltori, ai ***proprietari di foreste*** e alle loro associazioni ***ed è limitato alla compensazione per i costi aggiuntivi sostenuti e le perdite di reddito subite dai beneficiari come conseguenza dell'osservanza dei requisiti summenzionati. Possono essere presi in considerazione i costi di transazione.***

Or. en

Emendamento 2014
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori***,*** ai silvicoltori ***e*** alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori ***e*** ai silvicoltori***, nonché*** alle loro associazioni ***e ad altre forme di organizzazione collettiva di agricoltori e***

silvicoltori.

Or. en

Emendamento 2015
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni***, nonché ad altre forme di gestione collettiva messe in atto da agricoltori e silvicoltori***.

Or. en

Emendamento 2016
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni***, nonché ad altre forme di gestione collettiva messe in atto da agricoltori e silvicoltori***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere la fornitura del sostegno ad altre organizzazioni che operano sul territorio.

Emendamento 2017
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo ***possono essere*** concessi agli agricoltori***, ai silvicoltori*** e alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo ***sono*** concessi agli agricoltori e alle loro associazioni***, accordando priorità alle piccole aziende agricole e ai giovani e nuovi agricoltori***.

Or. en

Emendamento 2018
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo ***possono essere*** concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo ***sono*** concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono rispettare gli obblighi obbligatori e, pertanto, anche i pagamenti compensativi dovrebbero essere obbligatori.

Emendamento 2019
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori***, ai silvicoltori*** e alle loro associazioni.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori e alle loro associazioni.

Or. fr

Emendamento 2020
Barry Cowen, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori***,*** ai silvicoltori ***e alle loro associazioni***.	2. I pagamenti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori ***in attività e*** ai silvicoltori.

Or. en

Emendamento 2021
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo ***solo al fine di*** compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, compresi i costi di transazione.	3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo ***per*** compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, compresi i costi di transazione. ***Dopo aver determinato la compensazione per i costi aggiuntivi, il mancato guadagno e i costi di transazione a norma del primo comma, gli Stati membri***

possono concedere un pagamento supplementare fino al 50 % di tale importo compensativo per le attività agricole e forestali svolte nelle zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali permanenti.

Or. en

Emendamento 2022
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo ***solo*** al fine di compensare***, in tutto o in parte,*** i beneficiari per i costi ***aggiuntivi e il mancato guadagno*** dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma***, compresi i*** costi ***di transazione***.	3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo al fine di compensare i beneficiari per i costi dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma***; all'atto del calcolo della remunerazione dovuta per i servizi prestati, è importante che la metodologia vada al di là della visione limitata "dei*** costi ***sostenuti e della perdita di reddito" da parte dell'agricoltore, dato che le perdite socioeconomiche per l'intera comunità possono essere notevolmente superiori rispetto alla perdita dell'attività economica a monte e a valle in ambito locale***.

Or. en

Motivazione

Concentrarsi soltanto sulla perdita di reddito per l'agricoltore non consente di rispecchiare la totalità delle perdite per l'economia rurale in senso ampio.

Emendamento 2023
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri possono concedere*** pagamenti ***a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti al rispetto delle norme obbligatorie risultanti dall'attuazione di atti dell'Unione e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, compresi i costi di transazione***.	3. ***Il sostegno è generalmente concesso sotto forma di*** pagamenti ***annuali per superficie***.

Or. en

Emendamento 2024
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Affinché gli Stati membri redigano i capitoli della PAC dei loro piani NRP, i pagamenti derivanti da determinati requisiti obbligatori sono considerati pertinenti e compatibili con altre intestazioni di finanziamento della sezione PAC del piano NRP, in particolare la semplificazione dell'interfaccia relativa alla domanda di sovvenzione per gli agricoltori, la digitalizzazione, la tenuta dei registri, i servizi di consulenza e l'AKIS o altri aspetti riguardanti la semplificazione.

Or. en

Motivazione

La predisposizione di un software di supporto può semplificare la concessione di pagamenti per gli obblighi derivanti da determinati requisiti obbligatori. Ciò può essere finanziato non necessariamente attraverso la PAC, bensì da altre componenti del fondo NRP.

Emendamento 2025
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Paragrafo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I pagamenti compensano integralmente gli agricoltori per i costi aggiuntivi, il mancato guadagno e gli oneri amministrativi derivanti dall'applicazione dei requisiti obbligatori in materia di ambiente, risorse idriche o protezione della natura.

Or. en

Emendamento 2026
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Paragrafo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno è generalmente concesso sotto forma di pagamenti annuali per superficie.

Or. en

Emendamento 2027
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di agevolare lo sfruttamento dei pagamenti legati agli obblighi derivanti da determinati requisiti obbligatori, gli Stati membri possono utilizzare i finanziamenti provenienti da altre componenti del piano NRP, nonché integrarli con sovvenzioni o prestiti della BEI, per l'aggiornamento e la manutenzione dell'infrastruttura informatica al fine di essere conformi ai requisiti giuridici e ai pagamenti relativi a tali aspetti, tra cui:
	(a) regolamento SAIO (UE) 2022/2379 e articolo 67 del regolamento (UE) 1107/2009;
	(b) zone umide e torbiere da proteggere nell'ambito della pratica di protezione 2 di cui all'allegato I del presente regolamento;
	(c) zone ricche di carbonio ammissibili ai pagamenti a norma del regolamento sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sugli assorbimenti di carbonio (regolamento n. 2024/3012);
	(d) superfici ammissibili ai pagamenti, comprese le attività di ripristino parziale, a norma del regolamento (UE) 2024/1991;
	(e) aggiunte e aggiornamenti alle banche dati delle aree protette, tra cui:
	(i) Natura 2000, direttiva Uccelli 2009/147/CE, direttiva Habitat 92/43/CEE, in particolare piani di gestione specifici per sito;
	(ii) direttiva quadro sulle acque WFD 2000/60/CE e integrazione con i piani di gestione dei bacini idrografici, zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della direttiva 91/676/CEE, protezione delle aree di ricarica delle acque sotterranee e obblighi di cui alla direttiva 2020/2184 sull'acqua potabile.

Motivazione

Gli Stati membri sostengono il costo della loro infrastruttura informatica, ad esempio il SIGC e il SIPA, e gran parte della complessità percepita dagli agricoltori è dovuta alla mancanza di investimenti nei sistemi informatici e alla scarsa interoperabilità tra le banche dati; pertanto, tale complessità è attribuibile alle politiche e agli obiettivi piuttosto che alla progettazione e alla macchinosità. L'esperienza delle amministrazioni potrebbe essere semplificata investendo in sistemi più interoperabili; nell'emendamento sono elencati i pertinenti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, per i quali è possibile effettuare pagamenti agli agricoltori.

Emendamento 2028
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Sostegno alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla creazione di valore aggiunto nelle aziende agricole
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno per promuovere l'integrazione della produzione agricola nelle catene del valore e aumentare il valore aggiunto creato nelle aziende agricole, in particolare tramite:
	a) sostegno agli agricoltori del settore della produzione vegetale che utilizzano i loro prodotti integrandoli in una catena del valore che comprende almeno una fase di trasformazione per il settore zootecnico;
	b) sostegno agli agricoltori che trasformano prodotti agricoli di origine vegetale o animale provenienti dalla propria azienda, al fine di ottenere prodotti a più alto valore aggiunto e ampliare la gamma di attività economiche nella propria azienda.
	2. Il sostegno di cui al presente articolo

può essere concesso agli agricoltori, alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle cooperative agricole che esercitano le attività di cui al paragrafo 1, a condizione che la materia prima agricola utilizzata provenga principalmente dalla loro azienda o dalle aziende dei membri del gruppo.

3. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità e il livello di sostegno in modo tale da contribuire a rafforzare le catene del valore locali, rendere le aziende agricole più competitive, sviluppare la trasformazione in azienda e rafforzare la resilienza economica del settore agricolo.

Or. ro

Emendamento 2029
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Sostegno all'uso circolare delle risorse nelle aziende agricole
	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno al fine di promuovere l'uso circolare delle risorse nelle aziende agricole in modo da aumentare l'efficienza delle risorse, ridurre i rifiuti e la dipendenza da fattori di produzione esterni e rendere le aziende più sostenibili e resilienti.
	2. Il sostegno di cui al presente articolo è concesso agli agricoltori che attuano nella loro azienda almeno due fasi complementari a circuito chiuso che consentano il riutilizzo, il recupero o il ricircolo delle risorse, dei sottoprodotti o dei rifiuti derivanti dall'attività agricola.

	3. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità e il livello del sostegno per le misure di cui al paragrafo 2 conformemente all'elenco delle misure ammissibili adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 4.
	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 al fine di stabilire un elenco di misure ammissibili che comportano l'uso di risorse a circuito chiuso nelle aziende agricole, compresi i criteri minimi per le fasi a circuito chiuso ammissibili al sostegno a norma del presente articolo.

Or. ro

Emendamento 2030
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. fr

Emendamento 2031
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni agroambientali ***e*** per il clima	Azioni agroambientali***,*** per il clima***, la biodiversità e il benessere degli animali***

Or. en

Emendamento 2032
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni agroambientali e per il clima	Azioni agroambientali***, silvoambientali*** e per il clima

Or. en

Emendamento 2033
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Azioni agroambientali ***e*** per il clima	Azioni agroambientali**,** per il clima ***e il benessere degli animali***

Or. en